

1.900
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:

Art. 1.

è consuetudine in legge

1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ~~è stato approvato dal Senato della Repubblica~~, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

MAXI EMENDAMENTO

Emendamenti	All'articolo 1
1.5 (testo 2)	Al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
1.22 (testo 3) Identico 1.23 (testo 3)	Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;
1.36 (testo 2) + 1.22 testo 3 e id 1.23 (testo 3)	2) alla lettera b), le parole: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro»;
1.19 (testo 2) Identico 1.21 (testo 2) +COORD. 2	3) alla lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di un avviso sui rispettivi siti internet istituzionali»;
1.39 (testo 2)	4) alla lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;



1.14 (testo 2)	<i>Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»</i>
1.55 (testo 2)	<i>Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»</i>
1.39 (testo 2)	<i>Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».</i>
	<i>All'articolo 2</i>
1.3 (testo 2)	<i>Al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
2.8 Identico 2.9	<i>Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».</i>
2.12 (testo 2)	<i>Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione»</i>
2.14	<i>Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».</i>
2.18 + 2.19	<i>Al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per»;</i>
2.21 (testo 2) Identico 2.22 (testo 2)	<i>Al comma 4, le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)»;</i>
2.24	<i>sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile,</i>



	anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.».
2.0.1	<p><i>Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p>«Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese)</p> <p>1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».</p>
2.0.5 testo 2	<p>Art. 2-ter.</p> <p><i>(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)</i></p> <p>1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:</p> <p>a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;</p> <p>b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».</p>
	<i>All'articolo 3</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 2, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
3.3	<i>al comma 2, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;</i>
3.10 (testo 2)	<i>al comma 7, capoverso art. 83-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali».</i>
Identico 3.11 (testo 2)	
	<i>All'articolo 4</i>
4.8 (testo 2)	<i>Al comma 4, comma 1, lettera a), le parole: «è di norma definito» sono sostituite dalle seguenti: «allorché le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».</i>
4.0.3 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:</i></p> <p>«Articolo 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)</p>



	<p>1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-<i>quinqies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui all'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»</p>
	<i>All'articolo 5</i>
1.3 (testo 2)	<i>All'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
5.3 (testo 3)	<i>Al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: «soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;</i>
Identico 5.4 (testo 2) + coord.2	
	<i>All'articolo 6</i>
1.3 (testo 2)	<i>Al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
6.9 (testo 2)	<i>Al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni».</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
	<i>All'articolo 7</i>
7.7 testo 2	<i>Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile</i>



	<p>unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».</p>
	<i>All'articolo 8</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
8.1	<p><i>al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</i></p> <p>«a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».</p>
8.6 (testo 2)	<i>al comma 1, lettera d), le parole: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».</i>
8.64 (testo 4) + 8.121+9.29	<p><i>al comma 5, alla lettera a), sono premesse le seguenti:</i></p> <p>«0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";</p> <p>0a-bis) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"»;</p>
8.29 + 8.30 (testo 2) Identici 8.31 (testo 2) 8.32 (testo 2) 8.33 (testo 2) + 8.121	<p><i>al comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:</i></p> <p>«a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: ", professionisti singoli, associati e le società da essi costituite";</p> <p>a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"</p> <p>a-quater) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";</p>
8.69 (testo 2) + coord.2+ 8.121	<p><i>Al comma 5, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:</i></p> <p>«c-bis) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";</p> <p>c-ter) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";</p>



<p>8.72 Identico 8.73 (testo 2)+ coord.2</p>	<p>«c-quater). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "gestione del servizio ad utenza esterna.", è inserito il seguente periodo: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici"».</p>
<p>8.82</p>	<p><i>Dopo il comma 6, è inserito il seguente:</i> «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»</p>
<p>8.88 (testo 2)</p>	<p><i>Dopo il comma 7, è inserito il seguente:</i> «7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 115: 1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi"; 2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione"; b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria."».</p>
<p>8.114 testo 3</p>	<p><i>Dopo il comma 10, è inserito il seguente:</i> «10-bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche</p>



	sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al primo periodo.»
8.0.14 testo 2	<i>Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:</i> «Art. 8-bis. (Modificazioni al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza di altre Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della Regione Calabria".»
	<i>All'articolo 9</i>
9.5 (testo 2) + 9.10 (testo 2) + COORD 2 Identico 9.11	<i>Al comma 1, lettera a), le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Il commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»</i>
9.14 + COORD 2	<i>Al comma 1, lettera d), le parole: «in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,» sono soppresse.</i>
9.15	<i>Al comma 1, lettera e), terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.».</i>
9.17 testo 3	<i>Dopo il comma 1, è inserito il seguente:</i> «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».
9.28 (testo 2)	<i>Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a)».</i>
	<i>All'articolo 10</i>
10.4 testo 2	<i>Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».</i>
10.3 TESTO 3	<i>Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</i> «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la



	<p>modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»;</p>
<p>10.3 TESTO 3</p>	<p><i>Al comma 1, lettera b), il terzo e il quarto periodo del numero 2) sono sostituiti dai seguenti:</i></p> <p>“Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;</p>
<p>10.60 TESTO 2</p> <p>Identici 10.61 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), 10.0.28 (testo 2), 49.0.45 (testo 2)</p>	<p><i>Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:</p> <p>“e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali <i>roulottes, campers</i>, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;”».</p>
<p>10.3 TESTO 3</p>	<p><i>al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</i></p> <p>«d) all'articolo 9-bis:</p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";</p> <p>2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la</p>



	<p>costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";</p>
10.3 TESTO 3	<p><i>Al comma 1, lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:</i> "1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";</p>
10.87 testo 2	<p><i>al comma 1, lettera h), capoverso «4- bis», dopo le parole: «rigenerazione urbana», sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».</i></p>
10.106 testo 2 Identico 10.107 testo 2	<p><i>Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:</i> «m-bis) dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente: "Art. 23-quater. <i>(Usi temporanei)</i> 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola: a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.</p>

	<p>5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.</p> <p>6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.</p> <p>7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p>8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».</p>
<p>10.124 TESTO 2</p>	<p><i>Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:</i></p> <p>«p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;</p> <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.";</p> <p>3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";</p> <p>4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";</p> <p>p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;</p> <p>p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis.".</p>
<p>10.143 Identico 10.144 (testo 3)</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, le parole: «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».</i></p>
<p>10.146 10.148 Identico 10.149, 10.150, 10.151</p>	<p><i>Dopo il comma 4, è inserito il seguente:</i></p> <p>«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,</p>

	comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»
10.3 TESTO 3	<i>Al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."</i>
10.62 TESTO 2 Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3	<i>Al comma 6, terzo periodo, le parole: "sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia" e dopo le parole: "legge 12 dicembre 2019, n. 156" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"</i>
10.171 testo 2	Al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci».
10.172	<p><i>Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p>«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla <i>Gazzetta ufficiale</i> della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato</p>

	<p>entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.</p> <p><i>2-quinquies.</i> In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma <i>2-quater</i> produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma <i>2-quater</i> sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma <i>8-ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."</p>
<p>10.173 testo 5</p>	<p><i>7-ter.</i> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere <i>k)</i>, <i>l)</i>, <i>o)</i> e <i>r)</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-<i>ter</i>, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>a-bis)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restandole disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».</p>
<p>10.0.52 (testo 2) + drafting</p>	<p><i>Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 10-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Semplificazioni su demolizione opere abusive)</i></p> <p>1. L'articolo 41 del decreto del Presidente del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "ART. 41 <i>(Demolizione di opere</i></p>



	<p><i>abusive</i>). - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".».</p>
	<p><i>All'articolo 11</i></p>
<p>11.23 TESTO 2</p>	<p><i>Dopo il comma 3, sono aggiunti, i seguenti:</i></p> <p>«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziato, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione."</p> <p>3-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),"</p> <p>3-quater. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, primo periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c), d),"; 2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"; <p>b) al comma 4-bis, terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».</p>
<p>11.9</p> <p>11.0.68 Identici 11.0.69 e 11.0.70</p>	<p><i>Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:</i></p> <p>«Art. 11-bis. (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)</p> <p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;</p> <p>b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2"».</p>

Em. terremoto aggiunto	2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "la data del 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole "il termine perentorio del 30 novembre 2020".
	<i>All'articolo 12</i>
12.2 (testo 2)	<p><i>Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) al primo periodo, le parole: «rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente,"</p> <p>b) al secondo periodo, dopo le parole: "di conclusione dei procedimenti" sono inserite le seguenti: ", nonché le ulteriori modalità di pubblicazione".</p>
12.6 (testo 2)	Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 8-bis dopo le parole: «6-bis» sono inserite le seguenti: «primo periodo».
12.10 (testo 2) Identici 12.31 e 12.32	<p><i>Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:</i></p> <p>«a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede."»;</p>
12.22	<p><i>Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:</i></p> <p>«i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente: "Art. 21-decies.</p> <p><i>(Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)</i></p> <p>1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione precedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione precedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere il quale, entro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione rimette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-<i>quater</i> e 14-<i>quinqies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».</p>
12.0.5	<p><i>Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:</i></p> <p>«Art. 12-<i>bis</i>.</p> <p><i>(Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)</i></p> <p>1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del</p>



	<p>lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.</p> <p>2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.</p> <p>3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 12:</p> <p>1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.";</p> <p>2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.";</p> <p>3) al comma 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo le parole: "attestato da apposito verbale,", sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del ricorso,"; - le parole: "con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse; <p>4) il comma 4 è soppresso;</p> <p>b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 14. - <i>(Disposizioni del personale ispettivo)</i> - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.</p> <p>2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.</p> <p>3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto."».</p>
	<i>All'articolo 14</i>
14.2	<i>Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» sono inserite le seguenti: «nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti».</i>
	<i>All'articolo 15</i>



15.1	<i>Al comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre».</i>
15.2 (testo 2) <i>Identici 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2)</i>	<i>Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» sono inserite le seguenti: «gli ordini e le associazioni professionali».</i>
15.7	<i>Dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi", sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"».</i>
15.500	<i>Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».</i>
15.10	<i>Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».</i>
	<i>All'articolo 16</i>
16.0.4 (testo 2)	<i>Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti: «Art. 16-bis (Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53). 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,"»</i>
16.0.24 (testo 5) <i>Identici 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3) + Coord.2</i>	<i>Art. 16-ter (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero) 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-<i>quater</i> è inserito il seguente: "1-<i>quinquies</i>. Le disposizioni di cui ai commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i> non si applicano: a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. 2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea."</i>
16.0.30	<i>Art. 16-<i>quater</i>. (CCNL Unificazione Codifica)</i>



	<p>1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.»</p>
16.0.37	<p style="text-align: center;"><i>Art. 16-quinquies.</i> (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)</p>
Identico 19.0.89	<p>1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le seguenti: "e di fase II"».</p>
	<p><i>All'articolo 17</i></p>
17.1 Identici 17.2 e 17.3	<p><i>Dopo il comma 1, è inserito il seguente:</i> «1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».</p>
17.4 Identici 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2)	<p><i>Al comma 2, le parole:</i> «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» <i>sono sostituite dalle seguenti:</i> «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».</p>
17.22 Identici 17.23 e 17.0.53 (testo corretto)	<p><i>Dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i> «4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"».</p>
17.28 (testo 2)	<p>«4-ter. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.</p> <p>4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,</p>



	convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»
17.0.50 Identico 17.0.51	Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».
	All'articolo 19
19.3	All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono soppresse;
19.5 TESTO 4	b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» sono inserite le seguenti «di ruolo»; c) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;
19.5 (T4 seguito)	d) al comma 1, lettera e), le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»; e) al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata



	<p>dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";</p> <p>f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;</p> <p>f) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;</p>
19.15	<p>«1-ter. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.</p>
19.16 Id. 19.0.91	<p>1-<i>quater</i>. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari", è abrogato».</p>
19.17	<p>g) al comma 2, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»; all'ultimo periodo, le parole: «a 10» sono sostituite dalle seguenti: «a 9».</p> <p>h) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» sono aggiunte le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».</p>
19.21 (testo 2)	<p>i) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto».</p>
19.33 TESTO 5	<p>l) <i>Dopo il comma 5, è inserito il seguente:</i></p> <p>«5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni</p>



	interessate nonché con i doveri attinenti al servizio possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.».
19.5 (T4 seguito)	<p>1) <i>dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:</i> «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».</p> <p>6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.</p>
19.35	6- <i>quater</i> . In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
19.44 (testo 2) id. 19.45 (testo 2)	6- <i>quinquies</i> . All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4- <i>novies</i> , secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge."».
19.0.76	<p><i>Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:</i> «Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)</p> <p>1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-<i>quinquies</i>, sono aggiunti i seguenti: <i>1-sexies</i>. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.</p>



	<i>I-septics. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni."».</i>
	<i>All'articolo 20</i>
20.10 Identico 20.20 (testo 2), 20.34 (testo 2), 20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2), 20.37 (testo 2), 20.38 (testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2)	<i>Dopo il comma 2, è inserito il seguente:</i> «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».
20.0.18 (testo 2)	<i>Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:</i> <i>«Art. 20-bis. (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)</i> 1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
	<i>All'articolo 21</i>
1.3 (testo 2)	<i>All'articolo 21, comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».</i>
	<i>All'articolo 24</i>
024.1 TESTO 2	<i>All'articolo 24, è premesso il seguente:</i> <i>«Art. 024.</i> 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di



	patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».
24.0.6 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>"Articolo 24-bis</i> <i>(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)</i></p> <p>1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.</p> <p>2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:</p> <p>a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;</p> <p>b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza</p> <p>4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"</p>
	<i>All'articolo 27</i>
27.1	<i>Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"»</i>
27.0.6 (testo 2)	<i>Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:</i>
Identici 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2)	<p>«Art. 27-bis. (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).</p> <p>1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo <i>Internet of Things</i>, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet."».</p>
	<i>All'articolo 29</i>



29.0.3 (testo 2)	<i>La rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».</i>
29.1 <i>Identici 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5</i>	<i>Al comma 1, lettera c), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».</i>
29.0.3 (testo 2) + 49.16 (T3 lettera i)	<i>Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."»</i>
29.0.23 Id. 29.0.20 testo 2	<i>Dopo l'articolo 29, sono inseriti i seguenti:</i> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 29-bis.</i></p> <p><i>(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</i></p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".</p> <p>2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.</p>
29.0.36	<p style="text-align: center;"><i>Art. 29-ter.</i></p> <p><i>(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)</i></p> <p>1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'<i>handicap</i> ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.</p> <p>2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».</p>



	<i>All'articolo 30</i>
30.2 <i>Identici 30.3 e 30.4</i>	<i>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».</i>
30.5	<i>Al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;».</i>
30.0.6	<i>Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:</i> <i>«Art. 30-bis.</i> <i>(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)</i> <i>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che vi consentono." sono soppresse;</i> <i>b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: "previa definizione di appositi accordi" sono soppresse.</i>
	<i>All'articolo 31</i>
31.1 (testo 2)	<i>Al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;</i> <i>al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «promuovendo la consapevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.».</i>
31.3	<i>Al comma 1, lettera d), le parole da: «le parole» fino a: «nonché,» sono soppresse.</i>
31.5	<i>Dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente"».</i>
	<i>All'articolo 32</i>
32.1	<i>Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» il comma 2 è sostituito dal seguente:</i> <i>«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.».</i>
	<i>All'articolo 33</i>
33.2	<i>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».</i>
	<i>All'articolo 34</i>
34.1	<i>Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».</i>



34.2	<i>Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».</i>
	<i>All'articolo 36</i>
36.1	<i>Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,».</i>
	<i>All'articolo 37</i>
37.1 TESTO 2	<p><i>a) al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito con il seguente:</i></p> <p><i>«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580".»;</i></p> <p><i>b) al comma 2, le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».</i></p>
37.0.2 TESTO 2	<p><i>Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 37-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)</i></p> <p><i>1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».</i></p>
	<i>All'articolo 38</i>
38.22 testo 3	<p><i>Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) dopo la lettera d), inserire la seguente:</i></p> <p><i>«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:</i></p>



	<p>"2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato");</p> <p>b) dopo la lettera e), inserire la seguente:</p> <p>«e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;</p> <p>2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:</p> <p>c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».</p>
38.50	<p><i>Dopo il comma 6 è inserito il seguente:</i></p> <p>«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».</p>
38.0.1 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">“Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)</p> <p>1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento del 80 l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.</p> <p>2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,</p>



	<p>le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.</p> <p>4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.</p> <p>5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”</p>
39.5	<p><i>All'articolo 39</i></p> <p><i>Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:</i></p> <p>«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.»</p> <p><i>Conseguentemente, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».</i></p>
39.0.4	<p><i>Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p>«Art. 39-bis.</p> <p><i>(Modifiche alla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it")</i></p> <p>1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:</p> <p>"1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la</p>

	<p>conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-<i>bis</i>, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";</p> <p>c) i commi 4 e 5 sono abrogati;</p> <p>d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma <i>Incentivi.gov.it</i> con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-<i>bis</i> e 2".</p> <p>2. All'attuazione dell'articolo 18-<i>ter</i> del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».</p>
39.0.39	<p>«Art. 39-<i>ter</i>. (Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)</p> <p>1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A."».</p>
	<i>All'articolo 40</i>
40.4 TESTO 3	<p>Dopo il comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</p> <p>«12-<i>bis</i>. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.</p>
40.6	<p>12-<i>ter</i>. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2492:</p> <p>1) dopo il terzo comma è inserito il seguente "Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.";</p>



	<p>2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione".</p> <p>b) all'articolo 2495:</p> <p>1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal comma seguente.";</p> <p>2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere."»</p>
<p>40.0.14 Identico 40.0.15 (testo corretto)</p>	<p><i>Dopo l'articolo 40, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).</p> <p>1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";</p> <p>b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».</p>
<p>40.0.28 (testo 2)</p>	<p><i>Art. 40-ter (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).</i></p> <p>1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano"; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. 3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.»</p>
<p>40.0.22 TESTO 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40-quater.</p> <p>1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità</p>



	<p>semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</p>
	<i>All'articolo 41</i>
41.2	<p><i>Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"».</p>
	<i>All'articolo 43</i>
43.33 (testo 3)	<p><i>Dopo il comma 4, è inserito il seguente:</i></p> <p>"4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."</p>
<p>Identici 43.34 (testo 5) e 43.35 (testo 2)</p>	
43.41	<p><i>Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.</p> <p>7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:</p> <p>a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;</p> <p>b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;</p> <p>c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione</p>



	utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
43.43	<i>7-quater.</i> In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
43.55	<i>7-quinquies.</i> All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-bis. In caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009."».
43.0.62 testo 2	<i>Dopo l'articolo 43, sono inseriti i seguenti:</i> <i>«Articolo 43-bis</i> <i>(Semplificazioni in materia di accesso</i> <i>alle informazioni sugli alimenti)</i> 1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
43.0.70 TESTO 3	<i>Art. 43-ter</i> <i>(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)</i> 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;



	<p>b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;</p> <p>c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»;</p> <p>d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;</p> <p>e) l'articolo 46 è abrogato;</p> <p>f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».</p>
<p>43.0.7 TESTO 4</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 43-quater</i> <i>(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).</i></p> <p>1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i</p>



	<p>requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.</p> <p>2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le parole «e delle acque interne».</p>
43.0.98	<p style="text-align: center;"><i>Art. 43-quinquies.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)</i></p> <p>1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p> <p>3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».</p> <p><i>All'articolo 44</i></p>
44.5 TESTO 2	<p><i>L'articolo 44 è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>"Articolo 44.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure a favore degli aumenti di capitale)</i></p> <p>1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:</p> <p>a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;</p> <p>b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.</p> <p>3. Sino alla data del 30 giugno 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma,</p>



	<p>secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.</p> <p>4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.";</p> <p>b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: " o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono sostituite dalle parole: " due sedute";</p> <p>c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.".</p>
44.0.5	<p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 44-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)</i></p> <p>1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera w-<i>quater</i>. l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;</p> <p>b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalla seguente: "tale limite";</p> <p>c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.</p> <p>2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».</p>
	<p><i>All'articolo 45</i></p>
45.0.5 testo 2 + coord.	<p><i>Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:</i></p> <p><i>"Art 45-bis</i></p> <p><i>(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)</i></p> <p>1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti</p>



	<p>di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 173 del 17 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.</p> <p>2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.</p>
	<i>All'articolo 46</i>
46.7	<i>Al comma 1, lettera b), numero 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».</i>
	<i>All'articolo 48</i>
48.20 testo 2	<i>Alla rubrica, dopo le parole "della logistica portuale", sono inserite le seguenti: ", e del cold ironing".</i>
48.4 (testo 2)	<p><i>Dopo il comma 1 è inserito il seguente:</i></p> <p>«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";</p> <p>b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità." .</p>
48.5 (testo 2)	<p><i>Dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti."»</i></p>
48.13 TESTO 2 Id. 48.10 – 48.11 – 48.12 TESTI 2	<p><i>Dopo il comma 5, è inserito il seguente:</i></p> <p>«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:</p> <p>1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».</p>
48.20 testo 2	<p><i>Dopo il comma 7, è inserito il seguente:</i></p> <p>«7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite <i>cold ironing</i>, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."»</p> <p>[...]</p>
48.0.9 + coord. 2	<p><i>Dopo l'articolo 48, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)</p> <p>1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:</p>



	<p>1) All'articolo 4:</p> <p>a) al paragrafo <i>c</i>) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radio elettrica";</p> <p>b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle parole: "500 tonnellate".</p> <p>c) il paragrafo <i>d</i>) è abrogato.</p> <p>2) All'articolo 6:</p> <p>a) al penultimo periodo le lettere: "<i>c</i>" e "<i>d</i>" sono eliminate;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:</p> <p>"La durata dei certificati di cui alle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera <i>f</i>) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".».</p>
48.0.14	<p style="text-align: center;">Art. 48-ter.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)</i></p> <p>1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".».</p>
48.0.15 (testo 2)	<p style="text-align: center;">Art. 48-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)</i></p> <p>1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inserite le seguenti "avvisatori marittimi;</p> <p>2 - All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020".</p>
48.0.20 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 48-quinquies.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Zona logistica semplificata)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.". All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine,</p> <p>il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017."».</p>
	<i>All'articolo 49</i>
49.2 TESTO 2	<i>Al comma 5, capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:</i>



	<p>«c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.».</p>
49.5	<p><i>Dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in <i>leasing</i>" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà, la disponibilità in <i>leasing</i> o ad uso noleggio a lungo termine".</p>
<p>49.16 testo 3 Id. 49.0.46 testo 3, 49.0.47 testo 3 e 49.0.111 testo 4 per lettera i) v. 29.0.3 (T2)</p>	<p>5-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2:</p> <p>1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-bis. Strade urbane ciclabili;"</p> <p>2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi;"</p> <p>b) all'articolo 3, comma 1:</p> <p>1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;</p> <p>12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;"</p>



2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "*i-bis*) stabilire che su strade classificate di tipo E, E *bis*, F o F-*bis*, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- *bis*. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- *bis*".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale



funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo



omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

~~i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";~~

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della



patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";



3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinqües*. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino



al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-decies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-duodecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.22

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile



	<p>1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.</p> <p>2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».</p>
	<i>All'articolo 50</i>
50.18	Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
50.28 Testo 2	<p><i>Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.</p> <p>2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».</p>
50.31	<i>Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» sono inserite le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe».</i>
50.48 testo 2	<i>Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole "dell'ISPRA" sono sostituite dalle seguenti "del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"</i>
50.25 testo 3 Identici 50.26 e 50.27, TESTI 2	<i>e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo".</i>
50.58 TESTO 2 Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3	<p><i>al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>b) al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;</p> <p>c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» sono aggiunte la seguente: «ulteriori»;</p>
50.58 TESTO 2 Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3	<i>al comma 1, lettera i), numero 3), le parole "dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e" sono soppresse;</i>



50.58 TESTO 2 Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3	<i>al comma 1, lettera l), numero 3), il punto «3.2.» è soppresso;</i>
50.58 TESTO 2	<i>al comma 1, lettera n):</i> a) al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»; b) al numero 3, il quinto periodo è soppresso;
50.98	<i>al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del»</i>
50.103	<i>Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:</i> «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; 2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni;"».
50.106 e 50.107 +Coord.2	<i>Al comma 1, dopo la lettera p), sono inserite le seguenti:</i> «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente";
50.113 TESTO 2 Identici 50.114, 50.115, 50.116, 50.117, 50.118	<i>p-ter). All'articolo 102, comma 1, la parola "ovvero" è sostituita con le seguenti "o, in alternativa".</i>
50.119 Testo 2	<i>Al comma 1, la lettera q) è sostituita con la seguente: "q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;"</i>
50.122	<i>Al comma 1, lettera r), al numero 2) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»</i>
50.48 TESTO 2	<i>Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema</i>



	nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.139 e 50.140	<i>il comma 4 è sostituito con il seguente:</i> «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
50.0.17 Testo 2 + Coord. 2	<i>Dopo l'articolo 50, sono inseriti i seguenti:</i> <i>“Articolo 50-bis</i> <i>(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)</i> 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 4) è premesso il seguente: "4-quater) gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
50.0.18 TESTO 2	<i>Art. 50-ter.</i> <i>(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)</i> 1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-sexies, aggiungere la seguente: "m-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-bis e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione".».
	<i>All'articolo 52</i>
52.19 Testo 2	<i>Al comma 1, capoverso “Art. 242-ter”, al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: “d) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che</i>



	il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242"
52.0.5 TESTO 2	<p><i>Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 52-bis. (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i></p> <p>1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "il 31 dicembre 2023".</p>
	<i>All'articolo 53</i>
53.3 testo 2	<p>a) <i>Al comma 1, alinea, le parole: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»;</i></p> <p>b) <i>al comma 1, capoverso comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> 1) <i>le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite con le seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente»;</i> 2) <i>le parole: "da avviare" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti "da concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso";</i></p> <p>d) <i>dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6."</i></p>
53.1 TESTO 2 Identico 53.18	<p><i>Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p><i>«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</i></p> <p>1) <i>al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";</i></p> <p>2) <i>al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";</i></p> <p><i>2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole: "L'onere reale</i></p>



	viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"»; 2- <i>quater</i> . All'articolo 306- <i>bis</i> , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.", nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in sede amministrativa".».
53.17 Testo 2 + 53.3 testo2 (lett.c)	<i>Al comma 1, sostituire il capoverso «4-<i>quater</i>» con il seguente:</i> «4- <i>quater</i> . Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»
53.21	<i>Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i> «3- <i>bis</i> . All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9- <i>bis</i> . È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area".
53.2 TESTO 4	3- <i>ter</i> . Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate." <i>All'articolo 54</i>
54.5	<i>Al comma 3, capoverso 4-<i>bis</i>, dopo le parole: «realizzazione di interventi» sono inserite le seguenti: «collaudati»</i>
54.6	<i>Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) al capoverso 4- <i>bis</i> , le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»; b) al capoverso 4- <i>ter</i> , le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare»
54.8 testo 4	<i>All'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:



	<p>« 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."</p> <p>b) All'art. 54 comma 3 capoverso 4-bis le parole "Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67 comma 1" sono sostituite dalle seguenti "Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti".</p>
54.10 Testo 2 + coord. 2	<p><i>Dopo il comma 3, è inserito il seguente:</i></p> <p>"3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati."</p>
	<i>All'articolo 55</i>
55.2 TESTO 2	<p><i>Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato" sono aggiunte le seguenti ", sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica";</p> <p>2) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere"."</p>
55.3 testo 2 Identici 55.4 t2 e 55.5 t2	<p>a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti: «"primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché »;</p> <p>b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296"; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227</p>



	<p>del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";</p> <p>2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";</p> <p>3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";</p>
55.8 testo 2	<p><i>All'articolo 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi 590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160."</i></p>
<p>55.0.12 testo 3 Id. 10.191 testo 5, 10.159 testo 2 e 10.0.40 testo 2</p>	<p><i>Dopo l'articolo, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 55-bis.</i></p> <p>1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.</p>



	<p>1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.»</p>
	<i>All'articolo 56</i>
56.21 testo 2	<p><i>Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:</i> «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni"</p>
56.29 Id. 56.30 testo corretto	<p><i>Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti. «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».</i></p>
56.45 testo 2	<p>1) <i>al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» sono aggiunte le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;</i> 2) <i>al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» sono aggiunte le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»</i></p>
56.49	<p><i>Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003».</i></p>
56.57 e 56.58 (coord. 2)	<p><i>Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> 1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica"; 2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti"».</p>
56.60 testo 2	<p><i>Sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p>



<p>Id. 56.61 testo 3 corretto + Coord.2</p>	<p><i>a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:</i> «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le seguenti lettere: "l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini: i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto. m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda."»; 191 <i>b) dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:</i> «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».</p>
<p>56.89</p>	<p><i>Dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:</i> «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020»</p>
<p>56.91 Id. 56.90, 56.92, 56.93</p>	<p><i>Dopo il comma 8, è inserito il seguente:</i> «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».</p>
	<p><i>All'articolo 57</i></p>
<p>57.5 Identico 57.6</p>	<p><i>Dopo il comma 2 è inserito il seguente:</i> «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».</p>
<p>57.7 Identico 57.8</p>	<p><i>il comma 5 è sostituito dal seguente:</i> «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:</p>



	"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257"».
57.10	<i>Dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,"».</i>
	<i>All'articolo 59</i>
59.1 e 59.2	<i>il comma 1 è soppresso.</i>
	<i>All'articolo 60</i>
60.5	<i>Sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la lettera a) è soppressa; b) al comma 5, la lettera a) è soppressa.</i>
60.8	<i>Al comma 4, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) al capoverso «2-bis.»: 1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»; 2) sopprimere l'ultimo periodo; b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.
60.20, 60.21 e 60.22	<i>Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato; b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio."; c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».</i>
60.0.1	<i>Dopo l'articolo, è inserito il seguente:</i> «Art. 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) 1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006" sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono aggiunte le seguenti: "per la parte in terraferma"; b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio

	<p>sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO₂, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale." c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO₂ possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." 2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO₂ in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO₂ e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO₂ possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate».</p>
	<i>All'articolo 62</i>
62.3 testo 2 Identici 62.4 t2 e 62.5 t2	<i>Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» Sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»</i>
62.12 TESTO 2 Id. 62.10 testo 3 e 62.11 testo 3	<i>Al comma 1, capoverso «2-quater», la lettera c) è sostituita con la seguente:</i> «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante: 1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi; 2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».
62.0.1	<i>Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:</i> «Art. 62-bis. 1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto

	<p>ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.</p> <p>2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.</p>
62.0.2	<p style="text-align: center;">Art. 62-ter. (Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)</p> <p>1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640, e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.</p> <p>3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombe Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.</p> <p>4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A.. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi</p>



	<p>per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.</p> <p>6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:</p> <p>a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;</p> <p>b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136;</p> <p>c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.»</p>
62.0.5 testo 3	<p style="text-align: center;"><i>Art. 62-quater.</i> <i>(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)</i></p> <p>1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta".</p> <p>2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»</p>
	<p><i>All'articolo 63</i></p>
63.1 + Coord. 2	<p>1) <i>il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>«1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico delle foreste e delle filiere forestali" da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le</p>



	vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo». 2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela della biodiversità»
63.7	<i>Al comma 3, le parole: «è adottato previa intesa» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa».</i>
63.0.8	<i>Dopo l'articolo, è inserito il seguente:</i> «Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: ", fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,"»
	<i>All'articolo 64</i>
64.1	<i>Al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»</i>
64.5	<i>Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:</i> «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" inserire le seguenti parole: "anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca"».
64.0.26 testo 3 Identici 64.0.27 t2, 64.0.28 t2, 64.0.29 t2, 64.0.30 t2	<i>Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:</i> Art. 64-bis. <i>(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)</i> "1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con 182 il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.



	4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.".
64.0.52 e 64.0.51 TESTO 2	<i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i> «Art. 64-bis. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Ulteriori modifiche di coordinamento (COORD. 1)

All'articolo 1, al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.34"».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19»;

al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

All'articolo 3:

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando»;

al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;

al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non possa procedere».



All'articolo 6:

al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono inserite le seguenti: «al Fondo»;

al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;

al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera d), le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;

al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020 nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal terzo e dal quarto periodo»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria» e, al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi»;

alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta del Commissario» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 10:



al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, le parole: « , sono consentite» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti»;

alla lettera b), numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è premesso il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42";»;

alla lettera b), numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite dalle seguenti: «con diversi» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «incrementi di volumetria» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;

alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;

al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione e del rilascio»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ricostruzione».

All'articolo 11:

al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 200.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo...» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero medesimo.»;

al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti».

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri» e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle province d'Italia».



All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49»;

alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;

al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane».

All'articolo 20:

al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attività»;

al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita la seguente: «boschivo»;

al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;

al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;

alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: «del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;

al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».



All'articolo 26:

al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «attività ad essi affidate»;

al comma 3, al quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;

al comma 13, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;

al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicità di consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;

al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».

All'articolo 29:

al comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;

alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e, dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196,» le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» sono soppresse.

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;

alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante».

All'articolo 31:

al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»;



al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso Art. 13-bis:

al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'AgID»;

al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e possono avvalersi»;

al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni necessari».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso Art. 50-ter, comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;

alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 36:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sia soggetto».

All'articolo 37:

alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;



al comma 1:

all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;

alla lettera b), numero 2), al secondo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione» e, al terzo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;

al comma 2, capoverso 2:

al settimo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione»;

all'ottavo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;

al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

All'articolo 40:

al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;

al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»;

al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;



al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;

al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 42:

al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».

All'articolo 43:

alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011»;

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;

alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,».

All'articolo 44:

al comma 3, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,»;

al comma 4, alinea, le parole: «, come modificato dal presente articolo,» sono soppresse.

All'articolo 46:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;

alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico».

All'articolo 47:



al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati».

All'articolo 48:

alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro».

All'articolo 49:

al comma 5, alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile».

All'articolo 50:

al comma 1:

alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine»;»;

alla lettera f), capoverso Articolo 19:

al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti»;»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti»;»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'autorità competente»;»;

alla lettera l), numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»;»;

alla lettera n), numero 4), capoverso 8), primo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi».

All'articolo 52:

al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

alla lettera c), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti».



All'articolo 53:

al comma 1, capoverso 4-quater, le parole: «ai valori di CSR determinate» sono sostituite dalle seguenti: «ai valori di CSR, determinati».

All'articolo 54:

al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate».

All'articolo 55:

al comma 1, lettera e):

al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco» sono sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso ente parco. L'Ente parco» e le parole: «a legislazione vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;

al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;

al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis, comma 4, le parole: «mediante mezzo cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;

al comma 3, le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 23 dicembre 2013»;

al comma 7, lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: «3-bis.».

All'articolo 57:

al comma 5, le parole: «in carica» sono sostituite dalle seguenti: «in ricarica»;

al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»;

al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un'area o un insieme»;



al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»;

al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».

All'articolo 58:

al comma 1, capoverso Art. 35:

al comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;

al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».

All'articolo 60:

al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;

al comma 5, alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate»;

al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 62:

al comma 1, capoverso 2-quater:

alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».

All'articolo 63:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata»;



al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».

All'articolo 64:

al comma 2, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»;

al comma 5, le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «all'articolo della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14 della legge».

All'articolo 37:

al comma 1, lettera e), capoverso 7-bis, terzo periodo, le parole: «a norma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 5»;

All'articolo 38:

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «L'Ente titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente titolare o gestore».

All'articolo 50:

al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 2-bis, le parole: «verifica di assoggettabilità o a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA»;

All'articolo 60:

al comma 4, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «di cui al citato articolo 25, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 25, comma 9».



All'articolo 64:

al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo».

IL GOVERNO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico D'Alba". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke underneath.

RELAZIONE TECNICA

Emendamento 1.3 (testo 2)

L'emendamento posticipa al 31 dicembre 2021 il termine del 31 luglio 2021 indicato agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 21**. Trattandosi di norme di natura ordinamentale, la modifica del termine non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 1.14 (testo 2)

L'emendamento integra il comma 3, secondo periodo, rendendo obbligatorio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione dei contratti indicati all'art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Attesa la natura ordinamentale della disposizione, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Emendamento 1.19 (testo 2) 1.21 (testo 2)

L'emendamento integra il comma 2, lettera b), imponendo alle stazioni appaltanti di dare evidenza dell'avvio delle procedure ivi previste tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali.

Attesa la natura ordinamentale della disposizione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 1.22 (testo 3) 1.23 (testo 3)

L'emendamento apporta modifiche al comma 2, lettere a) e b), riducendo a 75.000 euro al di sotto del quale è consentito l'affidamento diretto per le forniture di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.

Trattandosi di norma ordinamentale, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 1.36 (testo 2)

L'emendamento integra il comma 2, lettera b), disponendo che per la procedura negoziata senza bando l'individuazione degli operatori economici venga effettuata previa pubblicazione dell'avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento. Si tratta di una disposizione ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 1.39 (testo 2),

L'emendamento integra l'ultimo periodo del comma 2 prevedendo che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Con la medesima finalità viene integrato l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016.

Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 1.55 T2

L'emendamento estende l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge n. 76/2020 anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 385/1993, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Trattandosi di norma ordinamentale, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 2.8 2.9

L'emendamento modifica il comma 2 al fine di prevedere che per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa



l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, si proceda anche mediante "dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 2.12 (testo 2)

L'emendamento integra il comma 3 prevedendo che la procedura negoziata senza bando può essere utilizzata, nei casi ivi previsti, "previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione". La modifica non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 2.14

L'emendamento prevede che le procedure negoziate di cui agli articoli 63 e 125 del Codice dei contratti pubblici, possano essere impiegate anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Emendamento 2.18

L'intervento emendativo è teso ad estendere la deroga alla disciplina in materia di appalti pubblici recata dall'articolo 2, comma 4, del presente provvedimento.

In particolare si estende anche al settore "edilizia giudiziaria" la possibilità per le stazioni appaltanti per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

La norma apporta modifiche di natura procedurale tese ad accelerare e semplificare l'esecuzione dei lavori di edilizia pubblica che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia giudiziaria. In particolare si segnalano le risorse previste nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020 – Tabella 5 - alla U.d.V. Giustizia civile e penale – Azione "Funzionamento uffici giudiziari" sui Capitoli 7200 e 7233, che ammontano ad euro 120.721.593 per l'anno 2020, ad euro 186.273.343 per l'anno 2021 e ad euro 151.921.593 per l'anno 2022, sia per la quota "Fondo opere" che "Fondo progetti".

Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione giudiziaria ulteriori euro 386.819.000 nel periodo 2019-2030 per il finanziamento di interventi di edilizia giudiziaria per la realizzazione di nuovi edifici da adibire ad uffici giudiziari e ammodernamento del patrimonio edilizio, per l'adeguamento delle strutture giudiziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico.



La deroga prevista dalla presente norma consentirà altresì una più agile realizzazione degli interventi che saranno finanziati mediante la ripartizione del Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, nonché per accelerare le procedure di accesso ai fondi, che saranno assegnati a questa Amministrazione nei prossimi anni, attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dal "Recovery Fund".

Emendamento 2.19

La disposizione è volta ad estendere l'ambito di applicazione del comma 4 alle infrastrutture per attività di ricerca scientifica. Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 2.21 TESTO 2 Id. 2.22 TESTO 2

Viene previsto che al comma 4 le parole "gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica" siano sostituite dalle seguenti: "per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)". Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Emendamento 2.24

Viene previsto che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali
Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 2.0.1

La disposizione introdotta prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 2.0.5 T2

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 3.3

La norma estende a 60 giorni il termine per la conclusione delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 3.10 (testo 2) 3.11 (testo 2)

Viene previsto che i protocolli di legalità siano sottoscritti dal Ministero dell'Interno non solo con le categorie produttive ma anche con le Organizzazioni sindacali.
Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 4.8 (testo 2)

L'emendamento incide sul comma 4, lettera a), che modifica il comma 6, primo periodo dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
Atteso che la disposizione ha natura ordinamentale, dalla medesima non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 4.0.3 testo 2



La disposizione proposta, in considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si limita a prevedere fattispecie specifiche che consentono la facoltà per le stazioni appaltanti di poter prevedere, nell'arco di un periodo limitato di tempo, la revoca, ovvero la risoluzione, di contratti relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero. In particolare, al comma 1 si prevede che nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui l'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si stabilisce, inoltre, che in tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al comma 2 si prevede che in relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 codice dei contratti pubblici, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. Anche in questo caso si stabilisce che la risoluzione del contratto di appalto debba essere dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge. Nel caso di risoluzione, infine, al comma 3 si stabilisce che resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo codice. Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che la proposta emendativa ha contenuto meramente ordinamentale.

Emendamento 5.3 TESTO 3 ID 5.4 TESTO 2

La norma è finalizzata a semplificare le procedure di risoluzione dei contratti prevedendo una ulteriore fattispecie volta a consentire la risoluzione del contratto quando la prosecuzione dei lavori non possa proseguire con il soggetto designato anche nel caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare.

Pertanto, avendo la disposizione introdotta dall'emendamento carattere ordinamentale, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 6.9 (testo 2)

L'emendamento apporta modifiche al comma 2, primo periodo, relativamente ai requisiti professionali dei componenti del collegio consultivo tecnico.

La modifica, di natura ordinamentale, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 7.7 testo 2

La disposizione prevede, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti di un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La norma trova copertura mediante corrispondente riduzione del



Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Emendamento 8.1

L'emendamento modifica il comma 1, lettera a) autorizzando in ogni caso la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Trattasi di norma a carattere ordinamentale che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 8.6 (testo 2)

L'emendamento apporta modifiche al comma 1, lettera d),

Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 8.29

La disposizione modifica il comma 1, lettera a) dell'art. 46 del d.lgs. 50/2016, che individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, al fine di precisare che gli archeologi possono essere "professionisti singoli, associati e le società da essi costituite". Dalla norma, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 8.30 (testo 2) 8.31 (testo 2) 8.32 (testo 2) 8.33 (testo 2)

La norma introduce una modifica all'articolo 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016, relativi alla partecipazione alle gare dei consorzi. Si tratta di una disposizione ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 8.64 (testo 4)

La norma reca una modifica all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 8.69 (testo 2)

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 8.72 ID. 8.73 TESTO 2

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 8.82

La disposizione prevede che sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, per le grandi opere infrastrutturali di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, con il parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, e relativo DPCM n. 76 del 10 maggio 2018. Si tratta di una norma ordinamentale che, in quanto tale, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Emendamento 8.88 (testo 2)

Vengono apportate modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), concernente le forme di gestione delle attività di



valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, e all'art. 117, relativo alla gestione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Le modifiche apportate, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 8.114 TESTO 3

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 8.121

L'emendamento apporta modifiche agli articoli 30, comma 8, 59, comma 1 e 140, comma 1 del d.lgs. 50/2016. Trattasi di modifiche di natura ordinamentale che non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Emendamento 8.0.14 T2

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 9.5 (testo 2)

Viene modificato il comma 1, lettera a), portando a venti giorni il termine (attualmente previsto in quindici giorni) per il preventivo parere delle commissioni parlamentari sul decreto di nomina dei commissari.

Si tratta di una modifica di natura ordinamentale da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 9.10 (testo 2) 9.11 (testo 2)

Viene integrato il comma 1, lettera a) prevedendo che il Commissario Straordinario nominato convochi, prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 9.14

Viene eliminato, al comma 1, lettera d), il riferimento al Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.

La modifica non determina effetti finanziari.

Emendamento 9.15

Viene previsto che i Commissari possano avvalersi anche dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 136/2013 convertito con modificazioni, dalla legge n. 6/2014». Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 9.17 testo 3

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto contiene norme a carattere meramente ordinamentale. Si prevede, infatti, che il Commissario straordinario dell'acquifero del Gran Sasso possa avvalersi dei poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5 nonché delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Tali norme prevedono semplificazioni procedurali per la realizzazione delle attività dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri.

Emendamento 9.28 (testo 2)

L'emendamento introduce una disposizione in forza della quale sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di



manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a)”.
Si tratta di una norma ordinamentale che nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 9.29

La norma prevede che le stazioni appaltanti, per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, devono prevedere le clausole sociali disciplinate dall'articolo 50 del codice dei contratti pubblici. La previsione, avendo natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 10.3 testo 3

L'emendamento introduce misure di mera semplificazione procedimentale e amministrativa e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le semplificazioni introdotte, piuttosto, orientate al rilancio del settore edilizio, sono destinate a generare maggiori entrate connesse all'aumento del gettito contributivo in questione

Emendamento 10.4 testo 2

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 10.15

La disposizione introduce misure di mera semplificazione procedimentale e amministrativa e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 10.50 testo 2

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 10.60 TESTO 2 Identici 10.61, 10.70, 10.0.27, 10.0.28, 40.0.23, 49.0.45

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 10.62 testo Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3

Si evidenzia che la norma in esame reca, in fine, una clausola in base alla quale gli interventi di ricostruzione vengono esonerati da qualsiasi obbligo di acquisire “speciali autorizzazioni”. Stando alla formulazione letterale, la predetta clausola potrebbe includere nel proprio ambito applicativo tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento (autorizzazioni o nulla osta relativi ai profili sanitari, antincendio, antisismici, di tutela idrogeologica, relativi ai beni culturali o paesaggistici, e via dicendo). La predetta esclusione potrebbe, quindi, essere potenzialmente idonea a determinare nuovi o **maggiori oneri per la finanza pubblica, in termini di minor gettito**, riferito ai pagamenti connessi al rilascio dei predetti titoli abilitativi. Inoltre si segnala che anche in mancanza di tale clausola la norma manterrebbe comunque il suo effetto di sostanziale semplificazione.

Emendamento 10.74

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 10.87 testo 2

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 10.106 Identico 10.107

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT

Emendamento 10.124 TESTO 2



La disposizione in esame ha la finalità di velocizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori degli interventi edilizi nelle località sismiche, introducendo misure di semplificazione in relazione agli adempimenti previsti dalla disciplina statale di riferimento in materia di costruzioni in zone sismiche. La disposizione, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 10.143 Identico 10.144 testo 2 se riformulato allo stesso modo

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 10.146

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT

Emendamento 10.148 Identico 10.149 10.150 E 10.151

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT

Emendamento 10.171 testo 2

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT

Emendamento 10.172

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIBACT

Emendamento 10.173 testo 5 Coordinare con 10.172, diventerebbe comma 7-ter

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. MIT

Emendamento 10.0.52 testo 2

La proposta non muta la dimensione economico-finanziaria previgente poiché la proposta non introduce una nuova attività, ma si limita a prevedere una sorta di "avocazione" al prefetto di competenze intestate agli enti locali.

Emendamento 11.9

Le modifiche introdotte dal **comma 3 ter e dal comma 3-quater, lettera a)** non comportano oneri aggiuntivi in quanto si tratta di interventi già inseriti nella programmazione dei Commissari e per i quali si richiede il mero spostamento a carico di una diversa fonte di finanziamento, rientrando pertanto l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012. Nel contempo, anche per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus Covid-19, la stessa permetterebbe di sbloccare procedure al momento sospese e assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

Al **comma 3-quater, lettera b)** si modifica il comma 4-bis dell'art. 3-bis del d.l. 95/2012, per allineare al termine dello stato di emergenza anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali. Ai sensi del primo periodo del citato comma 4-bis, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31/12/2018. Dunque, la disposizione non comporta oneri ulteriori.

Emendamento 11.23 TESTO 2

La disposizione prevede che il contributo per la ricostruzione a seguito del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia nel 2017 venga riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, anche per la parte



relativa ad aumenti di volume oggetto del condono, ma sia escluso per i casi di demolizione e ricostruzione

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali contributi potranno essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare e disponibili per la ricostruzione privata a legislazione vigente.

Emendamento 11.0.68 Id. 11.0.69 11.0.70

La disposizione prevede, al comma 1, modifiche all'articolo 14 del decreto legge 189 del 2016, in materia di procedure per la ricostruzione pubblica a seguito del sisma del 2016 e, al comma 2, la proroga dal 30 giugno 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione concernente i lavori di immediata esecuzione. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 12.2 (testo 2)

La disposizione introduce l'ulteriore ipotesi di riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali.

Si tratta di norma di natura ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 12.6 (testo 2)

L'emendamento reca una modifica di drafting riferita al comma 1, lettera a), punto 2), che non produce effetti finanziari.

Emendamento 12.10 (testo 2) 12.31 12.32

L'emendamento introduce la previsione in forza della quale "i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Si tratta di una norma ordinamentale che non determina effetti finanziari.

Emendamento 12.22

La disposizione interduce l'ulteriore ipotesi di Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali.

Si tratta di norma di natura ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 12.0.5

Viene introdotto un articolo 12-bis volto alla semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 14.2

Viene integrato il comma 1 al fine di escludere dall'applicazione della norma gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti.

Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 15.1

La disposizione posticipa al 30 ottobre 2020 la data per l'approvazione dell'Agenda per la Semplificazione. Dalla modifica non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 15.2 (testo 2) 15.3 (testo 2) 15.4 (testo 2)

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Emendamento 15.7

L'emendamento apporta modifiche all'articolo 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Si tratta di una norma ordinamentale da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 15.500

L'emendamento introduce una clausola di neutralità finanziaria.

Emendamento 15.10

La proposta ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 16.0.4

La proposta emendativa mira ad estendere anche agli avvocati iscritti all'albo, che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, ai consiglieri regionali ed ai membri del parlamento, la competenza ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai, di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, ossia quelle che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,

L'intervento, che si pone in linea con l'intento del Governo di promuovere soluzioni normative che agevolino la procedura per l'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale, apporta modifiche di natura ordinamentale agli adempimenti ad esso correlati. Al riguardo non si rilevano profili di onerosità per la finanza pubblica, considerato che le attività connesse potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Emendamento 16.0.24 (testo 5) 49.8 (testo 3) 49.60 (testo 3) 49.0.63 (testo 3)

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 16.0.30

L'emendamento intende semplificare l'indicazione del CCNL in tutti gli adempimenti che il datore di lavoro si trova a dover effettuare nei confronti della Pubblica Amministrazione, pervenendo a una codifica dei CCNL unitaria e omogenea per i diversi soggetti destinatari (MLPS e INPS). Il datore di lavoro, infatti, deve trasmettere a questo Istituto previdenziale il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al dipendente, ad esempio, in occasione della trasmissione mensile in via telematica, dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni, prevista dall'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'indicazione del CCNL avviene mediante un valore numerico di tre cifre, stabilito dall'Istituto, che identifica il singolo CCNL. Se L'Istituto non ha fissato un codice per lo specifico contratto, l'utente può usare un codice residuale.



L'indicazione del contratto collettivo nazionale trova applicazione anche nelle comunicazioni obbligatorie al MLPS rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione, e cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In tali comunicazioni gli standard di comunicazione relativi al contratto collettivo nazionale applicato sono fissati con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro ed attualmente prevedono un codice numerico di 4 cifre. Pertanto, nelle comunicazioni rivolte a soggetti diversi della Pubblica Amministrazione, relative al medesimo rapporto di lavoro, l'indicazione del CCNL applicato avviene mediante identificativi diversi e differenziati. Questo complica gli adempimenti da parte dell'utenza ed è un ostacolo allo scambio di dati sui CCNL fra i diversi archivi della PA. Inoltre, l'identificazione specifica di un CCNL è possibile ove il singolo contratto sia stato codificato da ciascuna amministrazione, in base ai propri standard e tempi procedurali. Si intuisce che con la proliferazione di CCNL ciò non può avvenire in modo simultaneo e tempestivo.

Di conseguenza, appare idonea al raggiungimento dello scopo l'identificazione del CCNL mediante il codice alfanumerico che il CNEL attribuisce in sede di deposito dello stesso presso l'Archivio Nazionale dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Infatti, in virtù di tale norma, il CNEL ha l'obbligo di ricevere i CCNL depositati entro 30 giorni dalla stipula, e il potere di classificarli e archivarli, secondo metodologie stabilite sulla base di indirizzi condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali, per assicurare la conservazione nel tempo e la pubblicità dei CCNL. Tale scelta consente di unificare gli identificativi del contratto, di estendere, in modo completo e dinamico, la loro codifica, di snellire l'attività degli uffici dell'Inps e del MLPS. Anche sotto il profilo informatico gli eventuali interventi modificativi delle procedure in atto rientrano nella ordinaria manutenzione dei sistemi e potrà essere sostenuta con gli stanziamenti ordinari già disponibili.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 16.0.37

Le norme, che apportano modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 219 del 2006 relativo alle sostanze attive utilizzate per i medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase I, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo unicamente lo scopo di semplificare le procedure, uniformando anche alla fase II i tempi di notifica previsti per la fase I.

Emendamento 17.1, 17.2, 17.3

La proposta emendativa introduce una modifica all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il termine che la medesima disposizione pone a carico degli enti locali per la presentazione di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 17.4 (identici. 17.5 t2 – 17.6 t2)

L'emendamento è finalizzato a sospendere l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 non solo agli enti che hanno dovuto riformulare o rimodulare nel periodo 31 dicembre 2017-31 gennaio 2020, nei casi previsti dalla normativa vigente, un piano di riequilibrio già presentato in precedenza e non ancora approvato, ma anche a quelli che lo abbiano presentato ex novo nel medesimo periodo.

La proposta, dunque, non comporta oneri trattandosi della estensione delle flessibilità in materia di monitoraggio dei piani di rientro.

Emendamento 17.22 17.23 e 17.0.53 testo corretto

La proposta emendativa introduce la modifica del termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, previsto per l'ipotesi di scadenza per la restituzione,



da parte delle Province e delle Città Metropolitane, del questionario SOSE denominato FP20U e, da parte dei comuni, del questionario denominato FC50U.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 17.28 testo 2

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 17.0.50 17.0.51

La proposta emendativa introduce la modifica della disciplina in materia di riscossione, anche coattiva, dei tributi locali, consentendo, per l'effetto, l'accesso ai dati dei contribuenti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 19.3

La proposta emendativa introduce una modifica alla lettera c), comma 1, dell'art 19 prevedendo la soppressione del termine, fissato al 31 dicembre 2020, afferente ai trasferimenti dei docenti anche aventi qualifica diversa, sebbene nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 19.5 T4

La modifica apportata alla lettera d), introducendo una modifica volta unicamente a conferire chiarezza al dettato normativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la nuova lettera d-bis), la disposizione ricalca la previsione, avente efficacia temporanea, di cui all'articolo 672 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), nella quale si prevedeva che "entro il 31 dicembre 2018 le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui al comma 1 per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A seguito delle chiamate di cui al primo periodo, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata". Con la presente disposizione si introduce una nuova fattispecie, che disciplina una situazione assimilabile a quella del "predissesto" finanziario, definita in termini di "conclamata tensione finanziaria", che riguarda le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, tale da far ritenere sussistente il rischio concreto di un dissesto finanziario. Sul piano sostanziale, la norma semplifica gli interventi di razionalizzazione dei costi del personale delle università meno virtuose, incentivandole ad adottare piani di rientro, per risanare i bilanci, evitando il dissesto finanziario, che, oltretutto, comporterebbe un costo molto elevato a carico della fiscalità generale. In particolare, in base alla previsione di cui al primo periodo, le università, che si trovano in situazione di "conclamata criticità finanziaria", possono trasferire il personale docente presso altre università, che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, attraverso procedure riservate. Tuttavia, al fine di ancorare l'accertamento della situazione di "conclamata tensione finanziaria" a parametri oggettivi, la norma in esame prevede che il Ministero dell'università e della ricerca individui, con decreto, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione finanziaria, con riferimento alla normativa che disciplina le facoltà assunzionali delle università statali. Al secondo periodo, la norma prevede come incentivo per le università, che dispongono la chiamata con



procedura riservata, quello di “acquire” le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale. Al terzo periodo, si introduce una sanzione a carico delle università, per le quali è stato deliberato lo stato di “conclamata tensione finanziaria”, consistente nel divieto di assunzione di personale nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi competenti. Ciò per evitare che le università meno virtuose ricorrono a tale strumento, al solo fine di eludere i limiti posti alle facoltà assunzionali, nel caso in cui l’indicatore del costo del personale superi la soglia dell’ottanta per cento. Tuttavia, la norma sanzionatoria prevede un’eccezione a favore delle categorie protette e fa salva l’attuazione del piano straordinario per i ricercatori, per il quale sono utilizzabili solo le risorse straordinarie assegnate dal Mur, vincolate all’assunzione dei ricercatori in servizio presso l’università. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, introduce un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che un ateneo pervenga al dissesto finanziario.

La modifica alla **lettera e)** riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica alla **lettera f)** introduce i nuovi commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis introducendo una semplificazione amministrativa, che prevede una riduzione della fase istruttoria in tema di riconoscimento del titolo estero a fini concorsuali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, introduce un meccanismo di risparmio dei costi amministrativi e burocratici.

Il nuovo comma 6-ter, introducendo soltanto alcuni criteri per il riparto delle risorse, già stanziato, finalizzate all’assunzione di giovani ricercatori, ha carattere meramente ordinamentale, come tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La previsione di cui alla **nuova lettera f-bis)**, prevede, per le ricercatrici “di tipo b” che fruiscano del congedo obbligatorio, da un lato, l’applicazione della regola generale dell’immissione in ruolo di professore associato alla scadenza triennale del contratto, non più prorogata per la durata del congedo, e, dall’altro, la facoltà per le stesse ricercatrici di richiedere la proroga della durata del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo fruito, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì un minor risparmio di spesa che, ai sensi dell’articolo 17, legge 31 dicembre 2009, n.196, non richiede copertura finanziaria. Ciò in considerazione del meccanismo di determinazione delle risorse per la programmazione delle facoltà assunzionali nelle università, che si basa sui punti organico, in base al quale la quantificazione delle risorse per la stipulazione dei contratti di ricerca a tempo determinato di tipo b, è determinata ab origine tenendo conto dell’eventuale passaggio del ricercatore a professore associato, prevedendo la copertura economica per l’intera carriera. Rimane ferma la copertura economica già prevista dal secondo periodo dell’attuale comma 9-ter, relativa alla corresponsione, da parte delle università, dell’indennità per congedo obbligatorio fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. Sotto il profilo finanziario, la novella qui introdotta, introducendo, rispetto alla normativa vigente, la facoltà – di fatto – di poter rinunciare alla proroga obbligatoria del contratto di ricercatore potrà determinare soltanto un onere economico inferiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente. La disposizione di cui alla **lettera f-ter)**, disciplinando il regime transitorio incide su rapporti in essere, per i quali, nel caso di intervenuta maternità, si sono già prodotti gli effetti stabiliti dalla disciplina previgente (sospensione del rapporto ex lege e conseguente proroga del contratto), e quindi, è suscettibile di produrre un eventuale risparmio derivante dalla opzione di rinuncia alla proroga del contratto.

Per quanto riguarda la norma di interpretazione autentica introdotta con il **nuovo comma 1-bis)**, trattandosi di una disposizione avente carattere interpretativo con finalità deflattiva di eventuali contenziosi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma potrebbe generare un risparmio in termini di riduzione delle spese in contenzioso da parte degli atenei e dell’amministrazione competente.

Emendamento 19.15



La norma di interpretazione autentica introdotta con il nuovo **comma 1-ter** è di natura ordinamentale con finalità deflattiva di eventuali contenziosi e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 19.16 19.0.91

La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 19.17

La disposizione introduce una modifica di drafting ai commi 2 e 3 avente carattere meramente ordinamentale e, per l'effetto, non suscettibile di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 19.21 TESTO 2

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto comporta una modifica di carattere meramente ordinamentale afferente la validità dei titoli di studio.

Emendamento 19.33 T5

La disposizione introduce una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale che consente ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività di poter svolgere attività di medicina generale, previo svolgimento dello specifico corso, su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esercizio dell'attività di tali medici dovrà svolgersi compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio. I criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio dell'attività di tali medici sono stabiliti con apposito decreto interministeriale. Le predette attività di medicina generale verranno svolte prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari.

Si rammenta che l'attività viene svolta da medici in servizio, nell'ambito dell'attività prestata, senza modifiche allo stato giuridico del citato personale medico non comportando quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale.

L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in ogni caso a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitaria.

Emendamento 19.35

La disposizione di cui al nuovo **comma 6-quater** consente il mantenimento dello specifico status ai colleghi universitari di merito riconosciuti tali, nonché a quelli che hanno ottenuto specifico accreditamento sulla base dei dati rilevati nell'anno accademico 2019/20.

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 19.44 Testo 2 ID 19.45 testo 2

La disposizione di cui al nuovo **comma 6-quinquies** è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 19.0.76

La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Emendamento 20.10 20.20 TESTO 2 , 20.34 testo 2, 20.35 TESTO 2; 20.36 TESTO 2 20.37 TESTO 2 20.38 TESTO 2 20.0.8 20.0.10 TESTO 2

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 20.0.18 - t2

Durante l'attuale periodo di emergenza sanitaria, per evitare il contagio da COVID-19, sono state sospese le operazioni di motorizzazione civile, con particolare riferimento agli esami per il conseguimento della patente. Inoltre, già da tempo, numerose sedi della Motorizzazione civile, in particolare nel Nord-Ovest e nel Nord-Est del Paese, versano in una situazione di gravissima carenza di personale.

Tale situazione ha comportato già nel 2019 la necessità di disporre la proroga della validità del "Foglio Rosa" per consentire ai candidati lo svolgimento degli esami per il rilascio della patente di guida senza dover ripetere tutta la pratica amministrativa a causa delle lunghissime attese.

Nel 2019 si sono tenuti corsi di abilitazione per il ruolo di esaminatore rivolti ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualificando come "esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida" molti dipendenti di II Area funzionale, non solo con il profilo di Assistente, ma anche con la qualifica di Addetto. Si tratta di circa 150 unità sull'intero territorio nazionale. Nonostante l'appartenenza alla medesima Area funzionale, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" non consente a tali dipendenti del Ministero lo svolgimento della funzione di esaminatore e pertanto la proposta emendativa, al fine di evitare ulteriori proroghe e garantire la migliore funzionalità degli Uffici della Motorizzazione civile, consente l'espletamento delle funzioni di esaminatori di guida agli Addetti qualificatisi "esaminatori".

Per quanto riguarda l'ordinamento professionale di tale personale, occorre evidenziare che i profili professionali di Addetto Amministrativo/Tecnico, pur essendo caratterizzati da un minor contenuto professionale rispetto a quelli di Assistente Amministrativo/ Informatico/Tecnico/Geometra, sono comunque ricompresi nell'Area Seconda.

Ai sensi del Contratto Integrativo approvato nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigente, l'Area Seconda è composta da *"personale che, nell'ambito di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolge attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali"*. Infatti - tra i contenuti professionali descritti nei due profili di Addetto Amministrativo e Addetto Tecnico - sono stati inseriti la *"collaborazione alle attività di sportello"*, la *"collaborazione alla predisposizione di atti contabili"*, la *"partecipazione alle operazioni di cassa anche con servizio di sportello e di economato"* e *"l'esecuzione di rilievi, misurazioni di laboratorio, perimetrazioni, collaudi di apparati e strumenti"*; inoltre è stato inserito un apposito rimando alle normative di settore in quanto si prevede che l'Addetto:

- *svolge tutte le attività previste dalla legge, ovvero ulteriori attività specificamente previste da normative di settore nell'ambito delle competenze dell'area.*

Ai sensi di tale rimando è dunque possibile consentire agli addetti l'espletamento degli esami di guida e procedere successivamente con l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica per modificare la Tabella IV.1 relativa all'art.332 del Regolamento, aggiungendo i profili di Addetto Amministrativo e Addetto Tecnico tra quelli che possono espletare la mansione di esaminatore per conseguimento patente di guida.

Con la proposta emendativa solo il personale di prima area resterà escluso dalla possibilità di svolgere l'attività di esaminatore, che oggi è già consentita per tutti i profili della terza area e per i profili della seconda ad eccezione di quelli di Addetto Amministrativo e Tecnico.

Non può derivare, per i beneficiari, e cioè per coloro che hanno superato l'apposito corso, alcun diritto a mansioni superiori in quanto l'attività di esaminatore resterà connessa non al profilo



professionale di appartenenza ma al possesso della specifica abilitazione (peraltro ottenuta a seguito di superamento di un corso con esame finale).

Si evidenzia al riguardo che l'attività di esaminatore si configura come "aggiuntiva" rispetto alla normale attività lavorativa prevista dal profilo di appartenenza ed allo stesso tempo "residuale" rispetto alle 36 ore di attività settimanale; pertanto non si andrebbe ad incidere sulle ordinarie mansioni lavorative che resterebbero dunque le medesime, anche sotto i due profili della "continuatività" e della "prevalenza", principi che vengono sempre presi in esame dal giudice ordinario per appurare l'eventuale esistenza di un diritto all'inquadramento in una posizione giuridica superiore.

La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sia perché i n. 150 dipendenti con la qualifica di "Addetto" hanno già superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida" e, pertanto, non è necessario sostenere ulteriori costi di formazione, sia perché le mansioni di esaminatore, ove svolte al di fuori dell'orario di lavoro, vengono compensate con cosiddette "missioni in conto privato" con oneri posti a carico delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto che propongono candidati da esaminare, secondo quanto previsto dalla legge 1 dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". Al riguardo, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 870/1986 prevede:

"1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello stato con imputazione ad apposito capitolo del ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione."

Alla luce di quanto sopra illustrato, la norma, finalizzata sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, consente il regolare svolgimento delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 1.3 Testo 2



La proposta emendativa si propone di prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le misure previste dall'articolo 1 riguardanti la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente si propone la medesima proroga anche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 21. La proposta ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamenti 024.1 T2

L'emendamento non comporta oneri in quanto esclusivamente volto a individuare il termine a partire dal quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal relativo Capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, in modo da garantire la più efficace attuazione delle misure di semplificazione procedimentale, snellire gli iter e le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Emendamento 24.0.6 testo 2

La disposizione è finalizzata a favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e a semplificare le modalità di incasso dei ricavi da traffico dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, nonché a contrastarne l'evasione e a ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, prevedendo che i soggetti competenti assicurino l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori di competenza. Si prevede pertanto al comma 2 che i soggetti competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Al comma 4 della disposizione si prevede espressamente la clausola di invarianza finanziaria e pertanto l'emendamento non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 27.1

La proposta emendativa dispone l'introduzione, all'art 26, di un nuovo comma 3 *bis* a rigore del quale viene prorogato, al 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 3/2015 in materia di adeguamento delle banche popolari alle norme ivi contenute.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 27.0.6 TESTO 2 ID 27.0.7 TESTO 2, 27.0.8 TESTO 2

E' introdotto l'articolo 27-bis contenente misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M., con particolare riguardo alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 29.0.3 (testo 2)

La disposizione, che prevede la modifica della rubrica dell'articolo 29, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 29.1 Identici 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5

La modifica al comma 1, lett. c) intende estendere l'applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) a soggetti giuridici (privati) che offrono servizi al pubblico per mezzo di siti web o applicazioni mobili e che, negli ultimi tre anni di attività, abbiano avuto un fatturato medio superiore a



cinquecento (anziché novecento) milioni di euro. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

Emendamento 29.0.3 (testo 2) + 49.16 (T3 lettera i)

Il nuovo **comma 2-bis**, in perfetta aderenza con il diritto dell'Unione europea, vincola la possibilità di cancellazione del veicolo per esportazione alla duplice condizione della regolarità degli adempimenti afferenti la revisione dello stesso e all'assenza di un provvedimento di revisione singola adottato dall'Ufficio Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. 80, comma 7, C.d.S., nel caso in cui il veicolo abbia riportato gravi danni in un incidente e sussistano pertanto dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 29.0.23 Id. 29.0.20 testo 2

Il nuovo articolo **29-bis** reca modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 prevedendo che i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del dl 78/2009 riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari "per i sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza" delle persone con disabilità, nonché autorizzando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad aggiornare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, con proprio decreto, al fine di prevedere, ai fini dell'applicazione dei benefici, che le persone con disabilità possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 29.0.36

Il nuovo articolo **29-ter** mira a semplificare i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap, stabilendo che le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992, sono autorizzate a redigere verbali anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 30.2 30.3 30.4

La disposizione introduce una modifica al comma 1, lett. b), dell'art 30 allo scopo di inserire il riferimento alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 30.5

La disposizione specifica che il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica, previsto dal comma 2, lettera b) dell'art. 30 del C.A.D. si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e Sogei. Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 30.0.6



Il nuovo articolo 30-bis introduce modifiche al DPR n. 445/2000 recanti misure di semplificazione in materia di autocertificazione. Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamenti 31.1 TESTO 2

La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 31.3

L'emendamento elimina la modifica introdotta con l'articolo che si emenda e riporta la relativa previsione del Codice dell'amministrazione digitale al testo previgente.

A tal fine, relativamente all'azione del soggetto responsabile della violazione, la disposizione elimina il termine previsto per avviare le attività necessarie a porre rimedio alla violazione e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 31.5

La disposizione introduce un principio di carattere organizzativo sulle modalità di svolgimento del lavoro agile, che è già assorbito nella recente legislazione introdotta dai numerosi provvedimenti d'urgenza collegati al fenomeno epidemiologico. Non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto tutte le amministrazioni, a legislazione vigente, svolgono la propria attività per garantire la massima efficienza dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

Emendamento 32.1

La modifica normativa prevede l'inserimento tra i parametri ai quali deve ispirarsi il codice di condotta tecnologica, accanto al rispetto della disciplina in materia di perimetro di sicurezza cibernetica, il principio di non discriminazione e i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

La disposizione, stante la natura precettiva volta a specificare elementi connotativi del codice di condotta tecnologica che tengano conto della necessità di tutelare la piena libertà di espressione del proprio pensiero, dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuna persona come costituzionalmente garantite, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, e ai relativi adempimenti si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Emendamento 33.2

La modifica normativa è volta a confermare il principio di interoperabilità dei dati già previsto all'articolo 50 del CAD e già vigente, prevedendo la messa a disposizione ad altre pubbliche amministrazioni, da parte dell'amministrazione concedente, dei dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio da parte del concessionario, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 34.1

L'emendamento introduce il termine entro il quale provvedere all'adozione del DPCM con cui viene definita la strategia nazionale dati nell'ambito della PDND.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 34.2



La disposizione introduce un criterio di priorità a carattere ordinamentale per i dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Stante il carattere ordinamentale della norma, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 36.1

La proposta emendativa dispone l'estensione della disciplina atta a consentire la presentazione, alla struttura della PCM competente per la trasformazione digitale, dei progetti predisposti anche enti pubblici e privati.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 37.1 TESTO 2

L'emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto prevede l'utilizzo di una piattaforma (il cassetto digitale) già operativa ed esistente.

Emendamento 37.0.2 T2

La disposizione interviene in tema di compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002 n. 115, prevedendo che le relative istanze di liquidazione, prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge n. 76 del 2020, siano depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica.

Tale intervento apporta modifiche di natura ordinamentale e procedurale tese a favorire la più celere evasione delle istanze di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio suscettibili di produrre gli auspicati effetti di efficientamento organizzativo degli uffici.

La modifica normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le attività ad essa connesse rientrano tra i compiti istituzionali e ai relativi adempimenti si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La gestione per via telematica delle attività in questione potrà avvenire con le dotazioni e i sistemi informatici già disponibili presso le cancellerie degli uffici giudiziari.

Emendamento 38.22 testo 3

L'emendamento proposto rappresenta una misura destinata al recupero di gettito sui diritti amministrativi e contributi di vigilanza per il conseguimento delle autorizzazioni generali senza diritto d'uso di frequenza per reti LPWAN (operanti in ambito IoT, con apparati debole potenza), modificando il regime autorizzatorio oggi previsto che da sperimentale rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi diventa definitivo subordinando comunque l'utilizzo di tali apparecchiature al conseguimento di un'autorizzazione generale subordinata nelle aree di interesse al coordinamento con l'amministrazione della Difesa, utilizzatore primario delle bande di frequenza su cui tale apparecchiature operano. Si stima un aumento di gettito dovuto ad incremento delle autorizzazioni atteso che il settore dell'IoT appare in notevole ulteriore crescita e le applicazioni basate sulla tecnologia Low Power Wide Area Network (LPWAN), operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz, possono essere operative negli ambiti più diversi. Trattandosi di sistemi che hanno natura di "data network" complesse, non equiparabili a semplici "SRD non-specific", hanno reso necessaria una regolamentazione specifica ed una modifica della vigente normativa in assenza di un'adeguata regolamentazione di tali sistemi data network nel più ampio quadro tecnico-regolamentare europeo e nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche in vigore (d.lgs. 259/2003 e s.m.), fermo restando la necessità di salvaguardare le



applicazioni di sicurezza e l'introduzione di specifiche tecniche e standard armonizzato per le soluzioni IoT data network, da inserire nel relativo Annesso (tabella) della Raccomandazione ERC REC 70-03.

Pertanto, alla disposizione si ascrivono effetti positivi per la finanza pubblica verificabili a consuntivo

Emendamento 38.50

La disposizione introduce un comma 6-bis all'articolo in esame che chiarisce che le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti previsti per l'identificazione del cliente dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

La norma reca l'interpretazione autentica di una disposizione vigente e, pertanto, non determina ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Emendamento 38.0.1 T2

È prevista l'introduzione di un articolo 38-bis che semplifica la procedura per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 39.5

L'emendamento mira a riconoscere l'ammissibilità, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi della L. 181/89 e limitatamente a quelli per la tutela ambientale, delle attività di fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.

Al riguardo si deve sottolineare che la L. 181/89, con riferimento alle tipologie di programmi di investimento in tutela ambientale ammissibili alle agevolazioni, si rifa alle definizioni ed alle prescrizioni contenute nella "Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente" di cui al citato regolamento comunitario (artt. da 36 a 49).

Tali norme sono specificatamente dedicate alle iniziative finalizzate all'innalzamento dei livelli di tutela ambientale delle attività produttive esistenti, all'ottenimento di una maggiore efficienza energetica nelle produzioni, alla realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al risanamento di siti contaminati. Esse, pertanto, non sembrerebbero riguardare la finanziabilità di iniziative di produzione industriale quale è quella relativa al gas industriali.

Poiché la misura opera nel limite delle risorse disponibili alla stessa non si ascrivono effetti negativi per la finanza di spesa.

Emendamento 39.0.4

La norma è volta ad apportare talune semplificazioni e modifiche alla disciplina di cui all'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, istitutivo della piattaforma telematica «Incentivi.gov».

Si tratta di modifiche nei contenuti e nelle modalità di funzionamento che non incidono sul fabbisogno finanziario dell'iniziativa e sull'attuale dotazione finanziaria dell'iniziativa, che resta definita dal comma 3 del vigente art. 18-ter, ai sensi del quale alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.



Emendamento 39.0.39

L'emendamento è diretto ad efficientare la gestione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 226 della legge di bilancio 2019, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione è demandata ad apposita convenzione tra il MISE ed Infratel, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; eventuali spese di gestione potranno tutt'al più essere riconosciute a valere sulle risorse già stanziare.

Emendamento 40.4 TESTO 3

La disposizione prevede la sospensione al 30 novembre 2020 del termine di conclusione dei processi di accorpamento pendenti delle Camere di Commercio, rinviando il termine già fissato dall'art. 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ciò in considerazione della circostanza che tali procedimenti di accorpamento delle camere di commercio sono stati rallentati da un contenzioso innanzi alla Corte costituzionale che solo di recente si è concluso favorevolmente per l'amministrazione.

Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 40.6

L'emendamento inserisce un nuovo comma (12-bis) che contiene novelle all'art. 2492 e 2495 c.c., volte a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese dal registro all'esito del deposito del bilancio finale di liquidazione. In particolare la cancellazione, nell'ipotesi di mancata presentazione di reclami (che deve essere comunicata al conservatore del registro delle imprese), avviene d'ufficio decorso un certo termine e non su istanza di parte. Sotto il profilo tecnico non vi sono elementi ostativi e la norma sembra perseguire effettive esigenze di semplificazione.

L'emendamento, apportando modifiche di carattere ordinamentale tese alla semplificazione e snellimento delle procedure previste, **non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La trasmissione per via telematica delle notizie e dell'estratto delle sentenze potrà avvenire con le dotazioni e i sistemi informatici già disponibili presso le cancellerie degli uffici giudiziari.

Emendamento 40.0.14 40.0.15 (testo corretto)

Il nuovo **articolo 40-bis** reca semplificazioni in materia di buoni pasto, imponendo agli esercenti di utilizzare un unico POS per l'accettazione dei buoni pasto elettronici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 40.0.28 TESTO 2

L'emendamento ha carattere ordinamentale, in quanto disciplina la procedura per la concessione del visto per investitori già previsto a legislazione vigente.

Si precisa che l'attività di verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale è già svolto dal Ministero degli affari esteri a legislazione vigente. A tale riguardo, l'emendamento si limita ad anticipare tale verifica ad un momento anteriore alla concessione del visto all'investitore, ai fini di maggiore certezza giuridica.

Emendamento 40.0.22 T2

Il nuovo articolo **40-quater** reca disposizioni per l'esercizio in modalità semplificata da parte delle aziende italiane ed estere delle attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 41.2



La proposta emendativa statuisce che la comunicazione di cui all'art. 7 bis, DL. n. 243/16, è trasmessa dal Ministro per il Sud all'autorità politica delegata entro 30 giorni dalla ricezione, per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici. Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 43.33 TESTO 3, 43.34 TESTO 5 ID 43.35 TESTO 2

La disposizione inserisce un comma 4-bis in materia di applicazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nella produzione di vini con metodo biologico.

Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 43.41

L'emendamento introduce una disposizione facoltativa che non impone nuovi oneri alle imprese e disciplina in trasparenza le modalità di indicazione relative al luogo di provenienza delle materie prime negli agriturismi.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 43.43

Il nuovo comma *7-quater* è una disposizione normativa avente carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché il dirigente delegato dovrà essere identificato tra il personale nei ruoli organici del Ministero. Le misure proposte non evidenziano, sotto il profilo finanziario, una ricaduta finanziaria negativa: al contrario è finalizzato a ridurre i costi gestionali delle due principali amministrazioni coinvolte:

- a) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- b) Ufficio centrale del bilancio c/o Il Mipaaf – Ministero dell'economia e delle finanze

Il vantaggio palese è nella riduzione del carico di lavoro che dal 2014 – anno di subentro effettivo dall'ex ASSI al Ministero – sta letteralmente stressando i competenti uffici finanziari dei due ministeri che al riguardo non hanno avuto incremento di personale, bensì, con il mancato rinnovo degli organici, hanno visto sempre più ridursi il numero degli addetti a causa dei continui pensionamenti e passaggi di personale ad altri uffici e altre amministrazioni. L'effetto del provvedimento, introducendo un processo di semplificazione, è quello di ridurre decisamente il carico di lavoro e la qualità del lavoro degli addetti che oggi sono chiamati ad un pressante lavoro routinario; la semplificazione introdotta è volta soprattutto a superare i vincoli delle procedure oggi esistenti, vincoli e processi concepiti per una amministrazione destinata a effettuare pochi trasferimenti di rilevanti dimensioni economiche e non decine di migliaia di trasferimenti di minima entità. L'impianto normativo della disposizione prevede che l'amministrazione sottoscriva una convenzione di gestione di un servizio di processo di dati e di tesoreria con un Istituto bancario. L'analisi dei costi reali che il Ministero dovrà corrispondere all'Ente convenzionato è computabile con una percentuale applicato al movimento complessivo gestito (stimato nell'ordine dei 180 mln di euro). Tale analisi ha tenuto in debito conto anche dei seguenti elementi:

- a) gli applicativi che producono i report in base ai quali viene elaborato il valore dei pagamenti sono componenti del SIAN, ovvero del sistema informativo agricolo nazionale, gestito dal Ministero;
- b) le basi-dati degli operatori sono componenti sempre del SIAN;
- c) gli applicativi di controllo e corrispondenza tra le basi dati anagrafiche e gli ordinativi di pagamento da inviare al sistema di liquidazione sono i medesimi che il Ministero utilizza attualmente.



Il bilancio appare quindi nettamente positivo in meri termini gestionali in quanto, solo per il Ministero si avrebbe una riduzione di oltre 10 unità lavorative impegnate in un lavoro routinario privo di efficacia e di efficienza; le medesime unità, impegnate invece, in un lavoro di verifica e di controllo, innalzerebbero la qualità del servizio reso; in ciò non computando l'alleggerimento per il corrispondente Ufficio Centrale di Bilancio.

La norma impatta sulla seguente componente finanziaria del bilancio del Ministero:

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

Obiettivo 7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive⁷

Azione 5 - Interventi a favore del settore ippico

E, in particolare sui seguenti capitoli di spesa di parte corrente:

- 2295 - SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO - (6.2.1) (4.2.3)
- o Pg 1 - MONTEPREMI CORSE IPPICHE
- o Pg 2 - PROVVIDENZE AGLI ALLEVATORI
 - 2297 - SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE IPPICHE E PER I SERVIZI TELEVISIVI DELLE IMMAGINI DELLE CORSE (6.2.1) (4.2.3)
- o Pg 2 - SOVVENZIONI ALLE SOCIETA' DI CORSE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI E RIPRESE TELEVISIVE
 - 2298 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE IPPICO
- o Pg 3 - SPESE PER VIGILANZA E CONTROLLO TECNICO DELLE CORSE
- o Pg 7 - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SELLA E ALTRI ONERI INERENTI ALLA ATTIVITA' IPPICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE (2.2.14)

La copertura finanziaria per la prevista spesa di convenzione è nell'ambito delle già assegnate risorse di bilancio, laddove sarà istituito uno specifico piano gestionale in uno dei preposti capitoli di spesa (2295), sul quale grava la maggior parte degli oneri, sul quale sarà ripartita, mediante compensazione, la somma indicata. Si specifica che la norma è relativa esclusivamente alla gestione degli stanziamenti ordinari di bilancio, assegnati con la legge di bilancio annuale. L'assegnazione delle risorse sui citati capitoli di spesa avviene con la legge di bilancio: questi, infatti, sono tutti capitoli di spesa di parte corrente (tabella 12 - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -allegata alla legge di bilancio annuale). Come tali, le procedure di impegno e di liquidazione sottostanno alle regole della contabilità di stato.

Le operazioni di controllo della gestione delle risorse saranno sempre svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni da parte del competente Ufficio Centrale di Bilancio.

La variazione significativa sta nei seguenti elementi:

- a) superamento del vincolo oggi esistente di un decreto di impegno per un numero di beneficiari non superiore a 60;
- b) superamento del vincolo oggi esistente di "3 camicie SICOGE" per ciascun decreto di impegno;
- c) superamento del vincolo oggi esistente di decreti di liquidazione pari al numero dei decreti; con la predisposizione di 1 solo decreto di impegno e di liquidazione su base trimestrale (anziché gli usuali 750).

Restano validi ed attivi, pertanto, gli applicativi informatici che processano le informazioni e le procedure finora utilizzati e vigenti, che costituiscono il percorso costruito in questi anni con l'UCB a garanzia della tracciabilità di ogni singola fase di determinazione dei beneficiari e degli importi ad essi spettanti.



Emendamento 43.55

La disposizione inserisce all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un comma 5-bis) nel quale si prevede che in caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta.

Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica

Emendamento 43.0.62 testo 2

Il nuovo **articolo 43-bis** reca semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 43.0.70

Art. 43-ter (Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)

La proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La lettera a) tiene conto degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici: si è registrata, negli anni scorsi, una anticipazione della raccolta delle uve e una anticipazione, quindi, delle operazioni di cantina, il cui termine viene conseguentemente spostato dal 1 agosto al 15 luglio

La lettera b) tende a restringere l'uso della menzione superiore solo per i vini di qualità.

La lettera c) garantisce una maggiore qualificazione del prodotto nel passaggio da una doc a una docg: si è ritenuto necessario prevedere ulteriori requisiti per poter ammettere la richiesta e registrarne la nuova classificazione.

La lettera d) mutua le previsioni dettate in materia per i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP ed IGP, offrendo un maggiore coordinamento tra le due discipline. Infatti per i Consorzi riconosciuti che tutelano i prodotti agroalimentari DOP ed IGP è possibile svolgere l'attività di vigilanza avvalendosi anche di agenti vigilatori privi della qualifica di pubblica sicurezza.

La lettera e) emendativa abroga la disposizione in materia di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiori a 60 litri.

L'articolo 46 della legge 238/2016 stabilisce che i sistemi di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri devono recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito all'ICQRF. Tale obbligo deriva dall'articolo 12, comma 4 della legge 82/2006 (abrogata con l'entrata in vigore della legge 238/2016), in vigore del Regolamento n. 884/01, sui registri e documenti di accompagnamenti ai fini dell'esonero dei documenti di accompagnamento per i trasporti fino a 100 litri di vino, a condizione che, quando in recipienti fino a max 5 litri l'uno questi fossero "muniti di un dispositivo di chiusura a perdere riconosciuto, il quale rechi un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore". Con il Regolamento n.436/2009 (oggi abrogato e sostituito dal Regolamento 273 e 274/2018) che ha sostituito il predetto n.884/01, l'Unione Europea ha soppresso detto vincolo della personalizzazione. La ratio di mantenere tale indicazione obbligatoria sui sistemi di chiusura del nome, della ragione sociale, del marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, del codice ICQRF risiedeva nella necessità, in sede di controllo, di identificare e risalire immediatamente all'operatore che ha effettuato l'imbottigliamento o il confezionamento del prodotto. L'attuale normativa in materia di etichettature dei vini (Regolamento 33 e 34 del 2019), in particolare per quanto concerne le indicazioni dell'imbottigliatore e del produttore (articolo 46 del Regolamento 33/2019) consente all'organo di controllo di poter risalire in via generale al soggetto che ha proceduto alle operazioni di confezionamento del prodotto attraverso le indicazioni riportate in



etichetta, non necessitando di quelle riportate sui sistemi di chiusura, non previste per i prodotti alimentari disciplinati dal Reg. UE n. 1169/2011. Inoltre, lo strumento dei registri telematici SIAN – decreto del mipaaf del 20 marzo 2015, n. 293 – consente facilmente all'autorità di effettuare il controllo sul prodotto oggetto di contestazione e di risalire ai soggetti responsabili del prodotto. L'eliminazione dell'obbligo di cui all'articolo 46 della legge 238/2016 consentirebbe alle imprese vitivinicole, in modo particolare coloro che sono in possesso di diverse ragioni sociali o marchi commerciali registrati, o di più codici ICQRF, di ottimizzare i costi, attraverso una razionalizzazione degli acquisti, dell'utilizzo dei materiali e, non da ultimo, di ridurre gli errori e le potenziali contestazioni in sede di controllo.

La lettera f) dispone che gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata.

Emendamento 43.0.7 T4

Art. 43-quater (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

Comma 1 La disposizione sembrerebbe estendere la disciplina della Legge 250/1958 ai soci di cooperativa che esercitano la pesca con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, indipendentemente da possesso di altri requisiti richiesti.

In relazione alla modifica normative si osserva che andrebbe meglio definita la platea dei pescatori destinatari dell'estensione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250 del 1958 (soprattutto con riferimento a coloro che non siano pescatori autonomi) o della scelta dell'applicazione della legge n. 413 del 1984. La formulazione della norma, che si limita al rinvio ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 della medesima legge n. 250/58 (ritenuti sufficienti), potrebbe non essere sufficientemente chiara, dal momento che tale disposizione normativa, finora, è stata applicata considerando di dare una tutela previdenziale, non a tutti i soci di cooperative della pesca, ma solo ai soci lavoratori, cioè a coloro i quali svolgano attività lavorativa di pesca concretamente coordinata ed organizzata dalle cooperative medesime, in conformità alle disposizioni espressa a suo tempo dal MLPS (nota n. 2/8/PS/55024-MAR-V-B5 del 13 febbraio 1979).

Pertanto per quanto di competenza non si può procedere ad una valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti.”

Comma 2

Tale proposta di modifica normativa in esame estende la concessione dell'indennità giornaliera omnicomprensiva, pari a 30 euro, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca delle acque interne, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio nel corso dell'anno 2020 e nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio.

Dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati individuati per l'anno 2019, circa 1.000 lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca delle acque interne.

Ai fini della stima, per l'anno 2020, la platea degli aventi diritto è stata considerata invariata rispetto al 2019.

Sono stati ipotizzati, per l'anno 2020, 30 giorni di arresto temporaneo obbligatorio e, in via prudenziale, 40 giorni massimi di arresto temporaneo non obbligatorio.

L'importo dell'indennità è pari a 30 euro giornaliere omnicomprensive.

Gli oneri derivanti dalla proposta normativa in esame sorgono nell'anno 2021 in quanto sia la presentazione delle domande degli aventi diritto che il relativo esame delle stesse da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'erogazione di quanto dovuto viene effettuata nell'anno successivo alla sospensione dell'attività.

**Maggiori oneri derivanti dall'astensione dell'indennità ai
sensi dei commi 515-516 della L. 160/2019
ai lavoratori dipendenti da imprese
adibite alla pesca delle acque interne**



(importi in milioni di euro)

Anno	Arresto temporaneo obbligatorio (c. 515)	Arresto temporaneo non obbligatorio (c. 516)	Totale
2021	0,9	1,2	2,1

Emendamento 43.0.98

Art. 43-quinquies. (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

La norma, al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo nella particolare situazione di difficoltà economica e di emergenza COVID che interessa tutte le regioni italiane, opera una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

In particolare, a superamento e semplificazione dell'attuale sistema, che prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero o, in alternativa, per le sole regioni del Mezzogiorno, la concessione di mutui agevolati (sempre a tasso zero, ma di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile) abbinati a contributi a fondo perduto (contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile) la disposizione estende all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse stanziare con il D.L. 91/2017 (50 milioni di euro) saranno destinate esclusivamente alle regioni del Mezzogiorno, mentre le risorse residue già stanziare e già trasferite all'ISMEA saranno dedicate alle aree del centro-nord con la medesima tipologia di intervento. A tal fine si riporta una tabella riassuntiva dei trasferimenti disposti per l'attuazione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, con indicazione delle fonti normative di assegnazione.

In altri termini, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord – già previsto per il Mezzogiorno – non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo l'Istituto fuori dal perimetro della PA.

Fonte normativa	Stanziamiento
DM 18/10/2017 (Trasf. da Sviluppo Italia)	50.000.000
Del. CIPE 37/2012	5.000.000
L. 190/2014	48.638.969
D.L. 91/2017	50.000.000
Totale	153.638.969

Nella Tabella che segue è riportato l'importo complessivo delle risorse stanziare, quelle impegnate e quelle disponibili.

Totale risorse finanziarie disponibili

Stanziamiento	Risorse impegnate	Risorse disponibili
---------------	-------------------	---------------------



153.638.969	82.488.583	71.150.387
-------------	------------	------------

Emendamento 44.5 T2

L'integrale sostituzione dell'articolo 44 introduce una semplificazione delle procedure relative agli aumenti di capitale delle società finalizzati ad una più celere ripresa economica del settore imprenditoriale. Il comma 1 prevede che, sino alla data del 30 giugno 2021, le deliberazioni aventi ad oggetto gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti e l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale sono approvate, in deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma del codice civile, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata per le decisioni adottate ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile. Al comma 3 si introduce la possibilità, sino alla data del 30 giugno 2021, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, di deliberare, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. Il comma 4 apporta modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, in tema di diritto di opzione, nell'ottica di velocizzare e semplificare le operazioni di esercizio dello stesso da parte dei soci. La riformulazione, in un'ottica orientata a favorire la spedita deliberazione ed esecuzione degli aumenti di capitale sociale, apporta modifiche di natura ordinamentale non suscettibili di determinare profili di onerosità per la finanza pubblica.

Emendamento 44.0.5

Il nuovo articolo 44-bis è volto unicamente a semplificare i criteri per la qualificazione delle PMI quotate eliminando il riferimento al parametro del fatturato. Tale parametro infatti era stato introdotto soprattutto con riferimento alle società di nuova quotazione che in sede di IPO non potevano disporre di un dato sulla capitalizzazione di mercato. Tale aspetto è stato peraltro risolto in sede di regolamentazione secondaria della Consob (nuovo art. 2-ter del Regolamento Emittenti) facendo riferimento ad una serie di criteri di calcolo della capitalizzazione applicabili agli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo natura meramente ordinamentale.

Emendamento 45.0.5 testo 2

Art 45-bis (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno i termini previsti per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni previsti dal decreto ministeriale ivi richiamato; conseguentemente non è suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri.

Emendamento 46.7

La norma proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della proposta, da parte di ciascun Comitato di indirizzo, per la perimetrazione di zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 48.4 (testo 2)



Il nuovo **comma 1-bis** l'emendamento introduce modifiche all'articolo 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo agli organi dell'Autorità di sistema portuale, con particolare riguardo al comma 3, modificando le ipotesi di revoca del Presidente dell'autorità di sistema portuale e di scioglimento del Comitato di gestione. La proposta emendativa prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni della scadenza del piano vigente, ovvero sia riscontrato l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze di cui all'articolo 8, comma 3 ovvero dell'articolo 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 48.5 Testo 2

Il **comma 1-ter** disciplina le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 48.10 T2 48.11 T2 48.12 T2 48.13 T2

Il **comma 5-bis**, allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, consente l'adozione di più decreti ministeriali per l'assegnazione delle risorse alle autorità di sistema portuale e autorità portuali. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 48.20 testo 2

Il **comma 7-bis** integra la previsione normativa introdotta con l'art. 34-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 al fine di favorire il processo di *cold ironing* nei porti. Il sistema di *cold ironing* - che consiste nell'utilizzo dell'energia elettrica per alimentare le navi in sosta attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori di bordo - è ancora scarsamente diffuso nel nostro Paese, sebbene questo possa fornire un contributo importante nella riduzione delle emissioni inquinanti nelle città in cui sono situate le aree portuali. Le navi ferme in porto, attualmente, si alimentano esclusivamente attraverso combustibili fossili con un impatto molto rilevante in termini di inquinamento acustico, atmosferico e sociale interamente a carico località portuali ed i luoghi a queste prossimi, interessati dalle emissioni a causa delle correnti dei venti. La proposta ha la finalità di incentivare l'acquisto dell'energia elettrica presso le banchine, prevedendo l'esenzione degli oneri generali di sistema alla fornitura di elettricità da parte delle imbarcazioni che intendessero sostituire l'autoproduzione di energia con macchine di bordo attraverso l'uso di combustibili fossili con l'allacciamento alla rete elettrica. L'incentivo così formulato intende potenziare e favorire l'utilizzo alternativo dell'energia elettrica da parte delle imbarcazioni ormeggiate, rendendolo economicamente oltre che sostenibile sotto il profilo ambientale.

È bene evidenziare alcune considerazioni:

- allo stato attuale, le navi ormeggiate non sono "clienti" del sistema elettrico, la domanda di energia elettrica per queste forniture è infatti pari a zero, essendo da parte degli armatori economicamente più conveniente l'utilizzo di combustibili fossili, non rispettosi dell'ambiente;
- la crescita della domanda si prevede progressiva e graduale gestibile quindi senza comportare sollecitazioni all'attuale sistema elettrico;
- i costi di adeguamento infrastrutturale all'interno dei sistemi portuali ai fini del *cold ironing* non ricadranno sui costi della rete elettrica in quanto oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti a favore delle Autorità di Sistema Portuale.



Non applicare gli oneri generali di sistema a queste specifiche forniture, rispetto allo stato attuale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né mancato gettito per gli oneri generali di sistemi trattandosi di “nuovi consumi” oggi non presenti. Gli oneri generali di sistema elettrico non sono assimilabili a gettito fiscale, rilevante ai fini della finanza pubblica ma, comunque - qualora così si volessero intendere - l’effetto della modifica qui proposta andrebbe allora qualificato come rinuncia a maggior gettito da parte dello Stato.

In ogni caso, la norma incide sul sistema tariffario (oneri di sistema), e quindi sulle bollette dei cittadini, ma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 48.0.9

«Art. 48-bis.(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

Il nuovo articolo 48-bis provvede all’aggiornamento della legge 5 giugno 1962, n. 616, sostituendo al paragrafo c) dell’art. 4 la parola “radiotelegrafica” con la parola “radioelettrica”. Occorre evidenziare che l’uso della radiotelegrafia, a bordo delle navi, dal primo febbraio 1999 non è più obbligatoria; in sua sostituzione si è diffusa la tecnologia digitale GMDSS. La disposizione si propone anche l’obiettivo di adeguare la normativa nazionale sul settore marittimo a quella internazionale retta dalla convenzione SOLAS riconosciuta in tutti i Paesi del mondo. In particolare, si adegua il certificato di sicurezza radioelettrica non più sulle navi di stazza fino a 1600 tonnellate ma sulle unità navali (da carico in viaggi internazionali) inferiori a 500 tonnellate. La disposizione, nella previsione di cui al n. 2, risulta essere un adeguamento alla SOLAS, portando a 5 anni la durata del certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento e del certificato di sicurezza radioelettrica (ex radiotelegrafica).

La disposizione in esame, di carattere ordinamentale, non determina oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Emendamento 48.0.14

Art. 48-ter. (Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

Il nuovo articolo 48-ter reca modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche. La modifica all’art. 178 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di spese per collaudi ed ispezioni effettuati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 176 del medesimo decreto legislativo, specifica che le relative attività di verifica sono effettuate dai funzionari del Ministero.

Tale previsione è già presente nello stesso articolo 176 sopra menzionato, dove viene precisato che la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi ed ispezioni è effettuata tramite i funzionari del Ministero.

La disposizione non comporta quindi modifiche sostanziali alla disciplina normativa in materia e dal punto di vista finanziario non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì fornisce unicamente maggiore chiarezza espositiva alla disposizione normativa.

Peraltro, la previsione normativa di cui all’articolo 178 in questione circa il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, trova sistematica attuazione nelle attività di verifica svolte dagli Ispettorati territoriali del Ministero e i relativi costi, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti, sono determinati in conformità a quanto dettato dal decreto 15 febbraio 2006 recante “*Individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.366*”.

Emendamento 48.0.15 – t2

Art. 48-quater (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell’articolo 329 cod. nav.)

Il nuovo articolo 48-quater reca disposizioni in materia di tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell’articolo 329 cod. nav.



La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 48.0.20 testo 2

Il nuovo articolo 48-*quinquies* in relazione alle modalità di individuazione della Zona logistica semplificata e all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 91 del 2017, reca modifiche all'articolo 1, comma 62, e all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare, si prevede che qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti e che in tali Zone non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017. La disposizione ha, pertanto, carattere di neutralità finanziaria in quanto, pur estendendo la possibilità di istituire una seconda ZLS, tuttavia si precisa che per la stessa non si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017, per cui ciò avviene a risorse invariate.

Emendamento 49.2 T2

La nuova lettera c)-bis introduce una semplificazione ordinamentale. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 49.5

Il nuovo comma 5-bis introduce modifiche all'articolo 1, comma 8 della legge n. 21 del 1992 stabilendo che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate anche a soggetti che abbiano il veicolo o il natante ad uso noleggio a lungo termine.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 49.16 T3 49.0.46 T3 49.0.47 T3 49.0.111 T4

La proposta, al fine di semplificare i procedimenti, con benefici ai diretti interessati, riducendo i tempi di attesa previsti per l'ottenimento dei documenti di circolazione e, al contempo, di favorire una maggiore efficienza dell'operatività degli Uffici Motorizzazione Civile, con vantaggi sia in termini di snellimento degli oneri burocratici a carico dell'utenza, sia di alleggerimento dei carichi di lavoro degli uffici medesimi, apporta modifiche al codice della strada e al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare.

al comma 5-bis:

lettera a), si interviene sull'articolo 2, comma 2, del codice recante le definizioni, integrandole con riferimento alla strada urbana ciclabile inserita nella nuova lettera E-bis introducendo così, nella classificazione delle strade, una nuova tipologia di strade dedicate alle piste ciclabili e si definiscono le caratteristiche minime di tale nuova tipologia di strada. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera b), numeri 1) e 2) apporta modifiche all'articolo 3 del codice, novellando la definizione di "corsia ciclabile" e introducendo una nuova denominazione stradale: la "zona scolastica". Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lettera c) interviene sull'articolo 7 del codice introducendo le lettere i) *bis* e i) *ter* al fine di disciplinare le modalità di circolazione sulle strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o



uguale a 30km/h ovvero su parte su una zona a traffico limitato. Si prevede, sostanzialmente, la circolazione dei velocipedi a "doppio senso ciclabile". Trattasi, dunque, di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la medesima lettera, inoltre, si inserisce il comma 11 *bis* nel predetto articolo 7 del codice per prevedere che nelle zone scolastiche possano essere fissate limitazioni di circolazione, di sosta o di fermata, escludendo da tali divieti i scuolabus gli autobus destinati al trasporto degli studenti, ai titolari di contrassegno invalidi. Si prevede anche l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione dei divieti. Trattasi, dunque, di disposizioni meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella parte in cui si prevede la facoltà di introdurre divieti di circolazione di sosta o di fermata. Da tale disposizione, anzi, potrebbero derivare maggiori entrate in ragione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste per la violazione degli obblighi di comportamento di cui al medesimo comma 11 *bis*;

lettera d) inserisce, all'interno del codice della strada, **il nuovo articolo 12 *bis*** rubricato (*prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata*). **Si tratta di previsioni, già inserite, a normativa vigente, nei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127 nonché dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.488, che, conseguentemente, vengono abrogati dai commi 5 *undecies* e 5 *duodecies* della proposta emendativa in argomento.** Ciò in quanto si ritiene necessario, per ragioni di organicità e di omogeneità di materia, che tali previsioni siano più opportunamente inserite nella *sedes materiae* naturale che è, appunto, il codice della strada. Pertanto, da tali disposizioni non possono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni già esistenti nell'ordinamento dall'anno 1997. Nella sostanza l'articolo riguarda la facoltà del sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali, a dipendenti delle municipalizzate o delle imprese addetti alla raccolta dei rifiuti, precisando che, nell'esercizio delle loro funzioni, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che lo stesso può porre in essere tutti gli atti di contestazione e di accertamento inerenti alle violazioni delle disposizioni concernenti la sosta. **In ogni caso il comma 7 del nuovo articolo 12 *bis* reca apposita clausola di invarianza finanziaria;**

lettera e) si interviene abrogando il comma 3 dell'articolo 37 del codice. Al riguardo, si evidenzia che alla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite, tra l'altro, le funzioni attinenti alla decisione dei ricorsi in materia di segnaletica stradale, ai sensi di quanto contemplato dall'articolo 37 del codice della strada e dall'articolo 74 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare, il comma 3 del richiamato articolo 37 prevede che possa essere esperito un ricorso gerarchico improprio contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongano o autorizzino la collocazione della segnaletica stradale, circoscrivendone l'ambito, come è desumibile dal contenuto dell'articolo, alla sua corretta apposizione. Nel tempo, un'interpretazione estensiva del comma 3 ha comportato, da parte dei ricorrenti, una dilatazione dello strumento giuridico posto a loro tutela; infatti, si è progressivamente addivenuti ad esaminare problematiche che presentavano fattispecie sempre più ampie, fino ad entrare nel merito di scelte ampiamente discrezionali, adottate dalle autonomie locali, quali quelle in tema di ambiente, pianificazione e programmazione territoriale. La a , l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 37 del codice e, **di conseguenza, al comma 5-ter, l'abrogazione dell'articolo 74 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,** in materia di ricorsi contro provvedimenti relativi alla segnaletica. Tale richiesta si rende necessaria a causa sia della progressiva difficoltà, riscontrata da parte degli uffici del Ministero deputati alla decisione dei gravami, di operare una oggettiva verifica sulle reali motivazioni che hanno determinato le scelte strategiche adottate dalle Amministrazioni locali in ambiti anche di non stretta attinenza alle competenze di questo Ministero, sia dell'esigenza di semplificare l'attività dei richiamati Uffici.



Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera f) si interviene sostituendo l'articolo 75, comma 4, del codice. Tale previsione disciplina l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli N.C.C., dei taxi e di quelli adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, effettuato attraverso una visita e prova (c.d. collaudo) presso gli Uffici Motorizzazione Civile o i Centri Prova Autoveicoli. Tale accertamento consiste, prima dell'emissione dei documenti di circolazione, nel controllo:

- nei taxi, del montaggio del tassametro e dell'insegna esterna "TAXI";
- negli N.C.C., dell'applicazione dell'emblema "N.C.C." col relativo numero di licenza.

Si tratta, in sostanza, di controlli non riferiti a profili di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. La proposta formulata prevede, pertanto, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si individuano i veicoli, tra quelli su indicati, su cui effettuare tali controlli, rinviando quelli ai taxi e agli N.C.C. alla revisione annuale. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera g), si interviene sull'articolo 78, comma 1 del codice. Tale articolo, attualmente prevede i casi in cui, per modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, i veicoli a motore ed i loro rimorchi in circolazione devono essere sottoposti a visita e prova presso gli Uffici Motorizzazione Civile con il mero aggiornamento della carta di circolazione. A tal fine, è sufficiente demandare alle officine installatrici, appositamente accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Direzione Generale per la motorizzazione, l'aggiornamento della carta di circolazione mediante collegamento telematico al sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e prevedendo una attività di vigilanza sull'operato delle stesse. Pertanto, si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui individuare le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera h) si introduce una modifica all'articolo 94 del codice finalizzata all'eliminazione dell'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di trasferimento della residenza del relativo intestatario, ovvero in caso di trasferimento della sede quando si tratti di persone giuridiche, prevedendo esclusivamente l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. L'Archivio è accessibile agli Organi di polizia per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi ai fini della notificazione dei verbali inerenti le violazioni al codice della strada. Si tratta di un intervento anche di abbattimento dei costi per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che spedisce ogni anno, a proprio carico, 1 milione di raccomandate contenenti la fustella attestante il cambio di residenza da applicare sulla carta di circolazione.

lettera l) prevede l'introduzione, rispettivamente, dei commi 8-bis e 10-bis nell'articolo 126 del codice, al fine di venire incontro alle esigenze dei conducenti, spesso disabili o con importanti patologie, ovvero di età molto avanzata, evitando, in particolare, che questi debbano essere costretti a rivolgersi a diversi uffici della pubblica amministrazione nel corso della procedura di rinnovo di validità della patente di guida. Contestualmente, al comma 5-quater della presente proposta di norma, si è proceduto all'abrogazione dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia, appunto, di rilascio di permesso provvisorio.

Inoltre, si prevede la modifica al comma 9 del citato articolo 126, introducendo un termine di sei mesi entro il quale il titolare di patente di guida italiana rinnovata dalle autorità diplomatico-consolari del paese UE o SEE nel quale ha risieduto deve, una volta rientrato in Italia, procedere al rinnovo secondo le ordinarie procedure. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera m) si modifica l'articolo 145 inserendo i nuovi commi 4 bis e 4 ter per prevedere, in conseguenza delle modifiche introdotte alle lettere a) e b), che i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili. Trattasi,



dunque, di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera n) si modifica l'articolo 148 inserendo il nuovo comma 9 bis al fine di introdurre tutta una serie di cautele lungo le nuove strade urbane ciclabili per tutelare i velocipedi, con particolare riferimento alla manovra di sorpasso che potrebbe risultare particolarmente pericolosa. Il nuovo comma 9 bis prevede anche l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni di tali obblighi. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella parte in cui prevede mere regole di comportamento. Da tale disposizione, anzi, potrebbero derivare maggiori entrate in ragione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste per la violazione degli obblighi di comportamento di cui al medesimo comma 9- bis, verificabili solo a consuntivo;

lettera o) si modifica l'articolo 150 del codice inserendo il comma 2-bis che, con le medesime finalità dell'introducendo comma 9-bis all'articolo 148, prevede che, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo mere regole di comportamento.

lettera p), modifica l'articolo 175, comma 2, lettera b), del codice al fine di consentire la circolazione di tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. In merito, si evidenzia che le moto a tre ruote (c.d. "basculanti", con due ruote sull'asse anteriore ed una su quello posteriore), da quando sono entrate in commercio nel 2009, sono omologate come tricicli, ma sono state considerate corrispondenti alle motocarrozette per cui è sufficiente che abbiano una cilindrata superiore a 250 cm³ per circolare in autostrada. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera q), modifica l'articolo 180, comma 4, del codice, prevedendo, come misura di semplificazione, che, anche per i veicoli adibiti a locazione con facoltà di acquisto-leasing, la carta di circolazione possa essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera r) modifica l'articolo 182 del codice. In particolare si sostituisce il comma 9 al fine di prevedere che i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Inoltre mediante l'integrazione del comma 9-ter, si agevola la realizzazione della c.d. "casa avanzata" di recente inserita ad opera dell'articolo 229 del decreto legge n. 34 del 2020. Si inserisce, infine, il comma 1-bis, prevedendo che il divieto di circolare affiancati non si applichi sulle strade ciclabili prioritariamente dedicate ai ciclisti. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera s) modifica l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice, al fine di dare attuazione al "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria", istituito con il protocollo d'intesa firmato, nell'ambito del Clean Air Dialogue, a Torino il 4 giugno 2019, sopprimendo il riferimento all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione del quale fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, in materia di installazione ed esercizio di impianti per il sanzionamento automatico della rilevazione degli accessi di veicoli nei centri storici e nelle zone di traffico limitato, e rinviando ad un nuovo regolamento ministeriale la definizione della disciplina dell'omologazione e dell'utilizzo dei dispositivi per il controllo degli accessi. Tale regolamento dovrà definire la disciplina della omologazione dei dispositivi per il controllo degli accessi, anche attraverso il recepimento della versione aggiornata della norma tecnica UNI 10772:2016, relativa al riconoscimento delle targhe dei veicoli, che



costituisce quindi la principale norma tecnica di settore. Con tale regolamento dovranno inoltre essere definite le condizioni per l'utilizzo dei dispositivi di controllo nei diversi ambiti possibili indicati nella citata lettera g), al fine di evitare un uso improprio o eccessivo da parte dei diversi enti proprietari e/o gestori stradali. Contestualmente, al **comma 5-quinquies** si dispone l'**abrogazione del vigente d.P.R. n. 250/99**, con successiva emanazione di un regolamento ministeriale che dovrà essere emanato nel rispetto delle nuove norme sul trattamento dei dati personali (Reg. (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/18) e che consentirà il superamento delle specifiche criticità evidenziate. Trattasi di disposizioni di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-ter: modifica di coordinamento conseguente all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 37 di cui alla lettera e). Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera e), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-quater: modifica di coordinamento conseguente alle modifiche apportate all'articolo 126 di cui alla lettera l). Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera l), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-quinquies: modifica di coordinamento conseguente alla modifica dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice. Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera s), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 5-sexies** la disposizione interviene sull'**articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** in materia di revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, oltre che per fissare nuove scadenze per le attività di visita e revisione, in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, soprattutto per far fronte alle difficoltà riscontrate ormai da tempo presso gli Uffici di Motorizzazione Civile in relazione alla effettuazione della revisione dei veicoli a causa della scarsa disponibilità di personale tecnico. Tra l'altro, le sedi degli UMC non sono in grado di accogliere contemporaneamente più veicoli costituenti flotte con la medesima data di immatricolazione ed appartenenti alle categorie M2, M3, N, N1, N2 e N3: criticità che ha reso necessario eseguire la revisione direttamente presso le sedi delle società di autotrasporto. In particolare, la disposizione prevede che, fino al 31 marzo 2021, gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possano essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017. Tale decreto, che recepisce la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE, individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche. La disposizione proposta prevede, altresì, che agli ispettori sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" che prevede che le operazioni tecniche possano essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte e con le spese a loro carico. La norma individua gli importi che devono essere corrisposti dal richiedente, compreso le ore di lavoro straordinario ed il rimborso chilometrico, ai funzionari tecnici dell'Ufficio di Motorizzazione Civile competente per territorio. Atteso che le spese sono poste a carico dei richiedenti, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 5-septies** si modifica l'**articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, al fine di prevedere che il fondo per le autostrade ciclabili, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui risorse sono ancora disponibili, possa finanziare l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia. A tal fine si prevede che con decreto del



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo. Trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 5-octies si interviene sull'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di prorogare al 31 marzo 2021 la fase di sperimentazione finalizzata al completamento delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. In merito, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti: la carta di circolazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione e il certificato di proprietà ad ACI-PRA. La procedura di rilascio è gestita esclusivamente in via telematica attraverso il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto “centro unico di servizio” e prevede la completa digitalizzazione dei processi di produzione del documento unico, con conseguente totale dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, mediante la riscrittura, in cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), delle procedure telematiche attualmente in uso presso le due Amministrazione per la gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dell'archivio PRA. La fase di verifica delle funzionalità delle nuove procedure telematiche, propedeutica al loro rilascio in esercizio, indispensabile al fine di individuare la sussistenza di eventuali difficoltà operative e, conseguentemente, di adottare i necessari correttivi senza arrecare danno né agli operatori di settore né agli utenti finali, ha subito un brusco arresto a seguito del lockdown conseguente alla pandemia da SARS-COV2; pertanto, con la disposizione in esame si modifica l'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che la sperimentazione duri fino al 31 marzo 2021. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, al **comma 5-nonies** viene disposto, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvederà all'opportuno **aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.** Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-decies interviene sull'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 al fine di consentire l'estensione dell'impiego dei dispositivi di controllo da remoto delle violazioni non solo sulle strade di tipo A B o C (strade extraurbane principali e secondarie) ma anche su tutte le altre strade, comprese quelle urbane, mantenendo l'obbligo di individuazione dei luoghi in cui il dispositivo può essere collocato a cura del Prefetto con apposito decreto.

Commi 5-undecies e 5-duodecies. Si prevede l'**abrogazione dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto riprodotti nell'inserendo articolo 12-bis** del codice secondo quanto previsto alla lettera d). Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera d), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 49.0.22 TESTO 2

L'emendamento prevede che, per tutte le operazioni gestite con le procedure che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, l'intestatario di un veicolo, diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, ovvero diverso dai veicoli di interesse storico, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento del medesimo documento. La disposizione prevede inoltre che la restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle



infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui alla disposizione in esame, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è, anzi, suscettibile di generare eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato, a fronte del potenziale versamento di un contributo conseguente all'apposizione del visto di annullamento sulla carta di circolazione. Si precisa, peraltro, che tale adempimento è meramente facoltativo ed è rimesso alla scelta dell'utente se usufruire o meno di un servizio dietro versamento di un contributo. Tale richiesta, infatti, determinerebbe oneri amministrativi a carico dell'Amministrazione che dovrà provvedere ai conseguenti aggiornamenti, per cui il contributo servirebbe a coprire i predetti oneri.

Emendamento 50.18

La disposizione modifica il comma 1, lettera c), numero 1) e aumenta a centoventi giorni il termine per l'adozione dei decreti attuativi del PNIEC, a carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 50.28 TESTO 2

La disposizione aggiunge due capoversi dopo il capoverso 2-bis del comma 1, lettera c), numero 1). La norma disciplina, in particolare, i criteri per l'individuazione delle aree sulle quali possono insistere le opere incluse nel PNIEC. La norma ha carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Emendamento 50.31

La disposizione introdotta al comma 1, lettera c), numero 1), a carattere ordinamentale, apporta modifiche relative alle competenze sul PNIEC e non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 50.48 TESTO 2

La norma, a carattere ordinamentale, interviene al comma 1, lettera d), numero 1), prevedendo modifiche in relazione alla Commissione PNIEC, non determina effetti sulla finanza pubblica. Si precisa che il Comitato tecnico, soppresso all'articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, già prevedeva tra i membri personale appartenente all'SNPA.

Emendamento 50.25 TESTO 3 ID 50.26 TESTO 2 , 50.27 TESTO 2,

La proposta che inserisce al comma 1, lettera d), numero 1) un nuovo periodo dopo il primo, esclude espressamente che i componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC possano far parte della Commissione VIA prevista all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Emendamento 50.58 TESTO 2 50.59 T2 50.60 T3

Le norme, a carattere ordinamentale, apportando semplificazioni in merito alla procedura di assoggettabilità a VIA, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 50.98

La disposizione introduce una modifica al comma 1, lett. n), numero 4) afferente il procedimento per l'acquisizione della VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente qualora siano necessarie consultazioni transfrontaliere.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 50.103



La disposizione, a carattere ordinamentale, interviene sul comma 1, lettera o), prevedendo modifiche ai termini nell'ambito delle procedure per il rilascio provvedimento autorizzatorio unico regionale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 50.106 ID 50.107

La disposizione introducedopo la lettera p), modifiche in relazione alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, inserendo elementi di verifica della corretta realizzazione dell'opera. Trattandosi di modifiche a carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica.

50.113 TESTO 2 ID 50.114 50.115 50.116 50.117 50.118

La proposta, che modifica l'art. 102 del d.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque termali rappresenta un chiarimento nell'applicazione della norma, a beneficio degli operatori. Trattandosi di una norma ordinamentale, non determina riflessi sulla finanza pubblica.

Emendamento 50.119 TESTO 2

La norma, che prevede la sostituzione della lettera q), ha carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica ed è in linea con la direttiva UE 2011/92/UE, trattandosi di un adeguamento dell'allegato II del TUA in materia di VIA statale alle soglie UE. La modifica della soglia per il petrolio rispetto alla lettera q) dell'art. 50, comma 1, del DL 76 del 2020 è in linea con quanto espresso dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora n. 1294 del 13 febbraio 2020.

Emendamento 50.122 La norma, che interviene al comma 1, lettera r), estende il termine (da 30 a 60 giorni) per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull'ambiente italiano.

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

emendamento 50.48 TESTO 2

Il **comma 3-bis** prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 50.139 id 50.140

Il nuovo **comma 4** prevede che, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, ISPRA assicuri il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. La norma comporta un onere pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e pari ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002.

La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni proprio al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo. Sulla base della suddetta disposizione di legge è stato istituito uno specifico capitolo di bilancio (n. 2211, pg. 03)) nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente (Missione 18) che oggi, a seguito delle varie riduzioni apportate nel corso degli anni, conta il seguente quadro:



CAP	Denominazione Cap	PG	Denominazione PG	Stanziamen- to di CP di PLB 2020	Stanziamen- to di CP di PLB 2021	Stanziamen- to di CP di PLB 2022
2211	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	03	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	11.519.107,00	8.492.793,00	7.047.603,00

Gli importi riportati in tabella sono già al netto delle riduzioni per il contenimento della spesa condivise con il MEF per il triennio 2020 – 2022 e delle ulteriori variazioni disposte con il DL 111/2019.

Il contributo è destinato a coprire i costi connessi alla organizzazione e funzionamento della scuola (presidente, comitato scientifico, docenti) che saranno definiti con un decreto interministeriale MATTM-MEF ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente a oggetto "Norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)", secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali". Il contributo coprirà altresì le maggiori spese sostenute da ISPRA per la formazione di tutto il personale ministeriale coinvolto nel processo di semplificazione in atto (DG CRESS, DG CLEA, DITEI, DG RIA, DG PNA, DG SUA, DIPENT) e per le attività di supporto scientifico dei docenti della scuola.

Emendamento 50.0.17 TESTO 2

La proposta, a carattere ordinamentale, volta a inserire la tipologia di opera elettrodotti in cavo interrato superiore a 40 km tra le opere da assoggettare alla VIA statale, non determina effetti sulla finanza pubblica.



Le relative attività saranno svolte dalla Commissione VIA di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla competente Direzione Generale CRESS del Mattm, che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 50.0.18 TESTO 2

La disposizione di cui all'articolo 50-ter apporta modifiche al codice del processo amministrativo estendendo l'ambito di applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 del codice. Trattandosi di semplificazione ordinamentale, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (MISE)

emendamento 52.19 TESTO 2

Si specifica la procedura di autorizzazione da seguire in caso di non superamento del livello di CSC. La disposizione, rinviando a norme già previste dall'ordinamento, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

emendamento 52.0.5 T2

L'articolo 52-bis proroga al 31 dicembre 2023 il regime di semplificazione procedurale ai fini delle dismissioni di reti di distribuzioni di carburante La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

emendamento 53.3 testo 2

La disposizione introduce al comma 1 specificazioni e semplificazioni in ordine alle procedure di bonifica dei SIN. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

emendamento 53.1 TESTO 2 ID 53.18

La disposizione, che introduce i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, è volta a semplificare e accelerare la bonifica dei corsi idrici ricompresi nella perimetrazione dei siti di interesse nazionale. La norma, di semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

emendamento 53.17 testo 2 e 53.3

La disposizione interviene sul comma 1, capoverso 4-quater, limitando l'ambito oggettivo di applicazione della norma agli interventi eseguiti sulla matrice suolo. La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 53.21

La disposizione prevede l'istituzione di un SIN nell'area vasta di Giugliano direttamente individuato nella norma primaria, in luogo della procedura prevista dall'articolo 252 del Testo unico ambientale (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata). Si tratta conseguentemente di una norma che, intervenendo esclusivamente sulla procedura, non modifica quanto già previsto a legislazione vigente a valle dell'individuazione di un SIN anche in tema di bonifica.

Conseguentemente stante il carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi

Emendamento 53.2 Testo 4

Il comma 3-ter prevede che gli Enti Locali, in disavanzo di amministrazione, sono esclusi dai vincoli di spesa relativamente ai finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate. La norma, a carattere ordinamentale, non presenta ricadute sulla finanza pubblica.



Emendamento 54.5

La proposta emendativa, modificativa del comma 3, capoverso 4 bis, precisa che interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico devono essere collaudati.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento 54.6

La disposizione apporta modifiche in ordine alle autorità competenti ad adottare gli atti relativi a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 54.8 testo 4

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto estende la disciplina di semplificazione prevista all'art. 54, comma 3, capoverso 4-bis, anche al caso in cui non siano stati ancora adottati gli stralci dei piani di bacino ovvero gli aggiornamenti dei piani stessi.

Emendamento 54.10 TESTO 2

La proposta, di semplificazione procedimentale al fine di ridurre i tempi degli interventi, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 55.2 T2

La disposizione, al comma 1 è volta a precisare che la pubblicazione sul sito internet dell'avvio della procedura per la nomina del Presidente debba avvenire sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

Al comma 2 prevede che negli organismi di gestione e direzione delle aree protette debba essere assicurata la parità di genere.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 55.3 testo 2 Identici 55.4 t2 e 55.5 t2

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), di carattere ordinamentale e procedimentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

La proposta di cui alla lettera c) interviene sulla platea dei beneficiari dell'articolo 227 del decreto legge 34 del 2020 rivolgendosi alle guide e alle imprese eco-compatibili presenti all'interno del territorio delle ZEA (ricomprendendo cioè le imprese eco-compatibili presenti all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali) e non più ai soggetti operanti nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compresa all'interno di una ZEA.

La proposta interviene altresì escludendo le medie imprese quali beneficiari del contributo. Al contempo la norma estende il contributo ai beneficiari operanti nel territorio delle Aree Marine Protette.

Considerando che in forza della disposizione in esame il contributo riguarderà tutto il territorio dei parchi nazionali, e non solo le imprese all'interno dei comuni il cui territorio ricade per almeno il 45% all'interno dei parchi, se consideriamo infine che la nuova formulazione della norma esclude le medie imprese dai potenziali beneficiari del contributo e che al contempo viene allargata la platea dei potenziali richiedenti anche ai territori delle AMP, si stima che la platea complessiva dei beneficiari ammonti a 18.000 operatori circa nei parchi nazionali cui si aggiungono 4.332 operatori nelle aree marine, per un totale di 22.332 operatori complessivi.

In ogni caso, l'erogazione del beneficio avviene sulla base delle risorse finanziarie disponibili (40 milioni di euro) talché la rimodulazione dei beneficiari inciderà sul grado di copertura della



riduzione di fatturato per i mesi di gennaio-giugno 2020 rispetto ai dati del medesimo periodo del 2019. In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste a legislazione vigente al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa; tale percentuale sarà poi applicata alla perdita di fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante. Pertanto, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Considerato che si provvederà al riparto delle risorse in base alle richieste che perverranno dagli operatori, alla sussistenza dei requisiti green previsti dalla norma e all'entità del calo di fatturato registrato rispetto all'anno precedente, la variazione della platea dei beneficiari garantisce in ogni caso il raggiungimento della finalità della norma, volta a ristorare gli operatori delle perdite subite per effetto della crisi sanitaria in misura proporzionale al grado di copertura del calo di fatturato complessivo registrato e le risorse disponibili dal fondo in argomento.

Infatti, con l'art. 227 del DL n. 34 del 2020 si è inteso adottare un sistema volto a soddisfare tutti gli operatori interessati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, secondo una quota variabile in base al rapporto tra esigenze complessive e risorse disponibili. Tra l'altro, si evidenzia che l'aver preso in considerazione unicamente le micro e piccole imprese, nonché le guide del parco, escludendo le medie imprese, consente di limitare le "oscillazioni" di fatturato che deriverebbero da una marcata differenziazione dimensionale tra le attività, talché l'importo medio di 1.800 euro per singolo operatore (calcolato rapportando la dotazione di 40.000.000 di euro e i beneficiari potenziali pari a 22.332 unità) appare una approssimazione realistica dell'erogazione media effettiva, assolutamente adeguata a offrire un adeguato ristoro alle perdite subite dagli operatori.

Infine, con riferimento alla modifica dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, si tratta di una disposizione volta ad adeguarne le previsioni con quanto previsto dall'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dalla presente disposizione, secondo una logica di sistematicità ed organicità, stabilendo che i benefici ivi previsti possano essere riconosciuti alle imprese micro e piccole operanti all'interno del territorio di una ZEA (e non a quelle di medie dimensioni), a prescindere dall'appartenenza ad un Comune avente una parte significativa del territorio (45 per cento) all'interno della ZEA.

Emendamento 55.8 testo 2

Il comma 1-bis ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Emendamento 55.0.12 testo 3 10.191 T5 10.159 T2 10.0.40 T2

L'articolo 55-bis interviene sul decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introducendo i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 62. La previsione introdotta ha lo scopo di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché al fine di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche. La disposizione intende altresì salvaguardare specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria, a fini testimoniali, la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo individua e indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia, volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 56.21 testo 2

Comma 1, lettera c-bis) La disposizione prevede che siano realizzabili progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo. In tali casi viene esclusa l'applicazione dell'articolo 65, c. 1 d.l. 1/2012 in base al quale "gli impianti solari fotovoltaici con



moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Poiché i predetti incentivi sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, alla norma non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 56.29 Id. 56.30 TESTO CORRETTO

La proposta emendativa, modificativa del comma 1, lett. d), capoverso art. 6 bis, precisa che la disciplina prevista per la realizzazione progetti di nuovi impianti fotovoltaici, la quale esclude l'acquisizione delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e degli atti di assenso comunque denominati, si applica anche ai progetti realizzati su edifici residenziali.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento 56.45 T2

Modifiche al comma 3 e al comma 5

L'emendamento reca, nella prima parte del n. 1 e nel n. 2, utili precisazioni per l'applicazione della norma, che non alterano gli effetti della norma. La seconda parte del n. 1 cancella la previsione di separate graduatorie per gli impianti trattati nel comma, precisando anche che gli stessi impianti possono partecipare, oltre che ai bandi incentivanti applicativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011, anche agli strumenti incentivanti successivi: anche questa, a ben vedere, è una utile precisazione, in quanto la norma superata dal comma 3 in questione (art. 1, comma 3, lettera a) del DL 145/2013) fa riferimento non agli incentivi del decreto legislativo 28/2011, ma più in generale a strumenti incentivanti a carico dei prezzi e delle tariffe elettriche.

L'emendamento, dunque, si muove all'interno dei meccanismi di sostegno gravanti sui prezzi e sulle bollette dell'energia, senza effetti diretti sulla finanza pubblica. Effetti indiretti possono essere solo positivi, in quanto l'emendamento facilita ulteriormente interventi su impianti esistenti, e dunque è suscettibile di attivare nuovi investimenti.

Non si ravvedono particolari effetti sulle bollette e sui prezzi dell'energia elettrica, determinati dall'entità degli obiettivi (stabiliti nel Piano energia e clima) e non dalla facoltà di partecipazione agli strumenti incentivanti concessa agli impianti oggetto del comma 3. Sotto questo profilo, anzi, è possibile che gli interventi su tali impianti determinino una riduzione degli oneri (peraltro solo eventuali) su bollette e prezzi, trattandosi di interventi su siti già infrastrutturati, e quindi con costi di generazione dell'energia presumibilmente più bassi di quelli imputabili a impianti di nuova costruzione.

Emendamento 56.49

Comma 3-bis

La norma dispone che gli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica siano classificati come opere connesse ai sensi dell'art. 12 del dlgs. n. 387/2003.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Emendamento 56.57 Id. 56.58

La proposta emendativa introduce talune modifiche al comma 7 con lo scopo di estendere l'applicazione della disciplina sulle condizioni per l'accesso agli incentivi anche al settore afferente gli interventi di efficienza energetica.

È altresì previsto, ai fini del decurtamento dell'incentivo erogato, l'estensione della disciplina in tema di violazioni e controlli anche per i settori dell'energia termica, del risparmio energetico e degli interventi di efficienza.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale e procedimentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Emendamento 56.60 testo 2 56.61 T3 CORRETTO

La disposizione prevede che siano realizzabili progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo. In tali casi viene esclusa l'applicazione dell'articolo 65, c. 1 d.l. 1/2012 in base al quale "gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Alla norma, poiché i predetti incentivi sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 56.89

Comma 8-bis

L'art. 36 del DL n. 124 del 2019 prevede, ai commi 1 e 2, che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DM 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con (prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), il contribuente ha facoltà di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Lo stesso art. 36 del DL n. 124 del 2019 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate (comma 3) e che «La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020» (comma 5).

L'emendamento proposto, pertanto, prorogando al 31 dicembre 2020 la scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del DL n. 124 del 2019, consente di beneficiare della previsione di favore di cui al medesimo art. 36 del DL n. 124 anche a coloro che, in possesso dei requisiti normativamente previsti, presentano la comunicazione oltre il termine del 30 giugno 2020 purché entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la relazione tecnica alla norma proposta, considerato che l'emendamento in oggetto proroga la scadenza dell'adempimento di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al 31 dicembre 2020, non si ascrivono effetti sul gettito relativi al medesimo anno fiscale.

Emendamento 56.91 Id. 56.90, 56.92, 56.93

Il **comma 8-ter** modifica il piano di alimentazione degli impianti di biogas che riconvertono la produzione elettrica in forma flessibile, prevedendo un obbligo di utilizzo del 70% di sottoprodotti e colture dedicate e non del 40% di effluenti.

In considerazione del fatto che gli impianti in oggetto sono quelli entrati in esercizio entro il 31.12.2007, localizzati principalmente nelle regioni padane che rientrano maggiormente nelle zone sensibili alla cosiddetta "Direttiva Nitrati", i cui obiettivi sono volti alla riduzione dell'inquinamento delle falde acquifere da parte dei nitrati contenuti negli effluenti zootecnici, si ritiene prioritario mantenere la percentuale d'obbligo sugli effluenti zootecnici, mantenendo inalterate le percentuali di utilizzo introdotte con la legge di bilancio 2020.

Tra l'altro, essendo il nostro Paese sottoposto a procedura di infrazione da parte dell'Unione europea proprio a causa dell'eccesso di nitrati di origine agricola e zootecnica, la modifica introdotta **comporterebbe una probabile condanna e alle conseguenti sanzioni.**

Emendamento 57.5 Id. 57.6



Comma 2-bis

La proposta prevede che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 57 la ricarica del veicolo elettrico sia da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica, come previsto dal D.Lvo n. 257/2016 per quanto riguarda la ricarica pubblica.

Si tratta di una semplificazione ordinamentale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 57.7 Id. 57.8

Modifica al comma 5

La proposta emendativa si limita a precisare che, oltre il limite temporale di un'ora, l'operatore che gestisce il servizio, in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, può applicare tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui al decreto legislativo n. 257 del 2016. Si tratta di una proposta dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri, limitandosi a chiarire che la sosta è gratuita per tutto il periodo di durata della stessa e prevedendo la facoltà per il gestore di applicare tariffe che possano disincentivare, ultimata la ricarica, la sosta del veicolo per un lasso di tempo superiore ad un'ora. Resta fermo che tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata. Ciò, per la peculiarità di tali punti di ricarica, che consentono il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 57.10

Comma 13-bis

La proposta emendativa assoggetta alla disciplina prevista dall'art. 75, comma 3 bis, del codice della strada, anche le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale e procedimentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 59.1

La proposta emendativa dispone la soppressione del **comma 1** il quale, nel testo attualmente vigente, estende, ai comuni con popolazione fino a 20.000 ab., alcuni meccanismi di incentivazione per l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili.

Atteso, dunque, che la norma de quo riduce la platea dei soggetti aventi i requisiti per l'accesso ai suddetti meccanismi incentivanti, dalla stessa non scaturisce l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 60.5

La norma elimina le previsioni di cui al comma 4, lettera a) e comma 5, lettera a) secondo le quali:

- al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo le parole «dell'uso civico» sono aggiunte le seguenti: «compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico»

- All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290 al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. ».



Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 60.8

La norma apporta alcune modifiche di natura ordinamentale al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 con riferimento al provvedimento di VIA.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 60.20 60.21 60.22

La norma prevede modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, intervenendo sulle disposizioni relative alle attività di importazione e alla disciplina di stoccaggio.

In particolare con le lettere a) e b) l'onere del mantenimento dello stoccaggio strategico viene attribuito ai clienti finali che ne usufruirebbero in caso di emergenze prolungate nel tempo. Con la lettera b) viene specificato inoltre che i soggetti che forniscono il servizio di interrompibilità gas a beneficio di tutti gli altri utenti del sistema gas in caso di emergenza, non debbano pagare gli oneri per il mantenimento dello stoccaggio strategico e per garantire i ricavi alle imprese di stoccaggio.

Dalla disposizione, pertanto, non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto i corrispettivi sono posti a carico di tutti gli altri utenti della rete di trasporto.

Emendamento 60.0.1

Articolo 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

La norma consente lo svolgimento di programmi sperimentali per il recupero di CO₂ da insediamenti industriali esistenti e la sua reiniezione in giacimenti di gas esauriti in mare.

Dalla disposizione non discendono oneri aggiuntivi né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Emendamento 62.3 Testo 2 Id. 62.4 TESTO 2 62.5 TESTO 2

La disposizione modifica il capoverso 2-ter dell'art. 1 del DL n. 7/2002, come inserito dall'articolo 62, inserendo gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili tra le opere civili realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività disciplinate dallo stesso comma 2-ter.

Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 62.12 T2 Id. 62.10 testo 3 e 62.11 testo 3

Modificano la disciplina autorizzatoria relativa agli impianti di accumulo elettrochimico prevista dal comma 1, capoversi da 2-ter a 2-quater.

Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 62.16 ID. 62.17

La norma, che modifica il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, riapre i termini per la presentazione di istanze per autorizzazioni provvisorie allo studio di possibili siti per iniezione CO₂ nelle more della individuazione delle aree da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

La norma, di tenore ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 62.0.1 articolo 62-bis

La disposizione prevede che tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 a causa di specifiche motivazioni, siano riammessi al regime incentivante previsto dal



medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Non si dispone di elementi sugli effetti finanziari e la norma non è quantificabile per oneri che risalgono nel tempo

Emendamento 62.0.2 -Art. 62-ter.(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

L'articolo 62-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi derivanti dall'avviamento e dall'espletamento delle attività qui attribuite ad Acquirente Unico, nonché dal compimento di operazioni di reperimento di mezzi finanziari sono e saranno coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'art. 3, della legge n. 145 del 1990: soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di servizio; soggetti proprietari dei carri bombolai destinati al trasporto del metano; soggetti che acquistano bombole di nuove fabbricazione o che importano bombole.

Le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 e ss.mm.ii., essendo preordinate al soddisfacimento di un interesse generale (si pensi, ad esempio, all'esigenza di assicurare la messa in sicurezza delle bombole) presentano profili di anti-economicità e, in quanto tali, sono sfuggite al processo di liberalizzazione che ha riguardato il settore nel suo complesso. La legge n. 640 del 1950 attribuiva originariamente lo svolgimento delle predette attività all'Ente Nazionale Metano. Tuttavia, ad opera dell'art. 6, della legge n. 136 del 1953, esse sono state attribuite all'Ente Nazionale Idrocarburi. A seguito dei processi di privatizzazione del settore e di deverticalizzazione del monopolista, le attività medesime sono state svolte in regime di concessione, rilasciata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. In particolare, il Decreto ha affidato le attività in concessione ventennale ad Eni S.p.A., la quale – con il medesimo atto – è stata altresì autorizzata a svolgerle in regime di sub-concessione, mediante apposito conferimento a una sua società controllata.

La predetta concessione, tuttavia, è scaduta nel 2018 e, ad oggi, la società controllata da Eni S.p.A. (la "SFBM S.p.A.") effettua le attività in un regime di prorogatio di fatto, trattandosi di servizi pubblici e di sicurezza.

Giova ricordare che, ad opera dell'art. 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (come interpretato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020), è stata prevista la sospensione delle revisioni periodiche dei veicoli alimentati a metano, a causa dell'emergenza da "COVID-19". Gli effetti di tale sospensione e, più in generale, gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, si sono inevitabilmente riprodotti anche sulle attività della SFBM S.p.A.. Al momento della regolare ripresa delle attività correlate all'uso e alla circolazione delle bombole di metano per autotrazione, diverrà fondamentale porre rimedio agli effetti negativi prodottisi: in tale contesto, si rivela imprescindibile e inderogabile – al fine ultimo di evitare ripercussioni sulla qualità del servizio pubblico – ovviare alla situazione di incertezza derivante dalla sussistenza di un regime di proroga di fatto di una concessione scaduta nel 2018.

Considerato quanto sopra si attribuiscono ex lege, ad Acquirente Unico, le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 e ss.mm.ii..

Acquirente Unico – anche in quanto subordinato al rispetto del principio di equilibrio del proprio bilancio e tenuto ad operare senza fini di lucro – si presenta come il soggetto più idoneo. Lo svolgimento delle attività in menzione non contempla, infatti, una remunerazione per il servizio reso, ma solo l'imposizione di un contributo (in capo ai soggetti individuati dall'art. 3, della legge n. 145 del 1990) a copertura dei meri costi sostenuti dal soggetto esercente le attività stesse.

Inoltre – tenuto conto che si prevede che Acquirente Unico svolga le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 e ss.mm.ii. in ottemperanza alle direttive del MiSE e che spetti sempre al MiSE determinare il contributo di cui all'art. 3, della legge n. 145 del 1990 – tra l'amministrazione competente e il soggetto esercente il servizio si configurerebbe un rapporto puramente amministrativo.



Per lo svolgimento delle attività oggetto della norma, Acquirente Unico acquisirà la società subconcessionaria Servizi Fondo Bombie Metano S.p.A. ("SFBM") o un suo ramo d'azienda. Il valore dell'acquisizione sarà determinato in buona fede congiuntamente dalle parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale alla data del subentro che sarà oggetto di verifiche tra le parti, e comprensivo dei beni strumentali mobili e immobili e del personale a tempo indeterminato in servizio presso il soggetto subconcessionario con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, e delle voci fisse e continuative, corrisposti e presenti al momento del trasferimento. Acquirente Unico si farà carico del pagamento degli oneri accessori all'acquisto.

Emendamento 62.0.5 TESTO 3

Art. 62-quater. (Introduzione soglia canoni annui per le concessioni

di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) La norma stabilisce che i versamenti dei canoni, dovuti complessivamente per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario, non possono superare il 3% dei ricavi caratteristici derivanti dalla attività di coltivazione complessivamente condotta. Pertanto, la soglia massima sui canoni dovuti per le concessioni di coltivazione di idrocarburi sarebbe pari al 3% del valore annuo della produzione. La disposizione è finalizzata a garantire la gestione delle concessioni di coltivazioni medio-piccole, in termini di economicità.

Il costo dei canoni è stato oggetto di adeguamento per effetto della legge n.12/2019. Si è verificato che il canone attuale assume un'incidenza troppo elevata nei casi in cui il giacimento si trovi quasi al termine della propria vita utile e contestualmente il corretto mantenimento delle condizioni di coltivabilità richiede le cosiddette "attività di manutenzione straordinaria". Analogamente in caso di piccoli giacimenti, l'onerosità del canone potrebbe indurre il coltivatore alla rinuncia.

Società	Estensione Concessione (km2)	Valore Prod (Euro)	Canone Annuo ex L. 12/2019 (Euro)	Canone ex L.12/2019/Valore Prod (%)	3%	
					CANONE con CAP 3% (Euro)	Incidenza CANONE con CAP 3% sul Valore Produzione
ENI	10,900,00	2,893,177,751,21	21,140,000,10	0,58%	20,140,000,10	0,68%
EDISON	1,289,72	143,509,443,81	2,004,270,27	1,39%	2,004,270,27	1,39%
GAS PLUS	711,05	7,401,297,58	1,172,115,29	15,83%	222,107,93	3,00%
SOC. PADANA ENERGIA	504,27	10,979,110,18	900,184,40	0,82%	909,285,49	3,00%
TOTAL	581,18	5,111,557,14	845,019,33	16,53%	153,340,26	3,00%
SIM	513,14	590,575,34	453,838,63	76,87%	17,711,27	3,00%
ROCCHOPPLER	195,40	768,439,84	389,435,07	50,67%	23,003,80	3,00%
CANOEL	39,56	779,750,43	37,482,68	4,80%	23,391,61	3,00%
NORTHSUN ITALIA	40,10	1,097,240,31	38,211,56	3,48%	32,817,22	3,00%
LAZZI GAS	40,44	290,049,84	77,882,13	27,01%	8,401,47	3,00%
IRMINO	39,71	29,920,00	38,100,78	127,30%	898,88	3,00%
SOC. Idroel. Alto Modenese	39,41	234,570,21	60,634,59	25,85%	6,737,11	3,00%
APPALANNE	10,59	780,550,58	21,090,99	2,70%	23,692,99	2,99%
ALEANNA	14,25	-	21,929,40	-	21,929,40	-
TERRE SALSOMI	10,91	109,100,22	30,913,21	28,33%	3,289,70	3,00%
PENTEX	12,88	-	28,616,14	-	28,616,14	-
CHI LESSANO	3,25	91,072,08	7,226,69	7,94%	2,732,16	3,00%
PENGAS	0,00	10,180,24	1,851,21	1,82%	2,100,00	3,00%
METANO PUGLIA	0,57	20,410,40	3,800,81	18,62%	612,62	3,00%
SOC OPLUS	1,10	21,887,78	2,019,21	9,22%	658,83	3,00%
GDINTEPA SERVIZI	0,57	-	1,488,57	-	1,488,57	-
TOTALE	14.717,09	1.132.612.519,09	26.381.423,85		23.463.114	
				Minor Gettito	2.918.309,66	

Tabella 1

Come si evince dalla Tabella 1 l'incidenza del canone, per alcuni concessionari, assume valori anche fino al 78% rispetto alla valorizzazione economica della produzione con conseguente incremento degli oneri economici a carico delle Società di dimensione medio-piccola.

Sulla base di quanto sopra, la norma prevede l'introduzione di un cap massimo del 3% al gettito derivante dai canoni delle concessioni di coltivazione parametrato al valore annuo della produzione. Dalla disposizione derivano minori entrate per lo Stato pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Alla copertura dei corrispondenti oneri si provvede mediante riduzione per 3 milioni di euro annui delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Emendamento 63.1

La sostituzione del comma 1 è finalizzata ad assicurare che il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attuativo del programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, sia adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, si dispone che la Sezione A del programma, che contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti sia adottata su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. Pertanto la norma presenta carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 63.7

La modifica al comma 3 è finalizzata a prevedere il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente, in merito all'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previsto per l'adozione del Piano straordinario di interventi di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica.

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 63.0.8

L'inserimento dell'articolo 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) prevede che all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, si applichino anche dopo il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza previsto al citato art. 30-bis, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Tale articolo 30-bis non determina ricadute negative sulla finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che, nel caso in cui i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo siano assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto, tali rifiuti siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Tra l'altro, il 19 marzo 2020 l'OMS ha emanato delle direttive tecniche sulla gestione dei rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nelle quali si afferma, che: "Tutti i rifiuti sanitari prodotti durante la cura dei pazienti COVID-19 dovrebbero essere raccolti in modo sicuro in contenitori e sacchetti designati, trattati e quindi smaltiti o trattati in modo sicuro, o entrambi, preferibilmente sul posto", e dunque la sterilizzazione sul posto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si pone come parte integrante della strategia finalizzata al contenimento del rischio infettivo.

In tal modo, precisando in norma primaria che tali rifiuti sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, si favorisce la sterilizzazione in situ presso le strutture sanitarie pubbliche e private e il ritiro da parte dei gestori dei rifiuti urbani. Al tempo stesso, non si vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo ma si prevede, nel caso ciò avvenga, una qualificazione ex lege del rifiuto risultante da tale trattamento, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 64.1

La norma prevede che le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 160/2019, possono riguardare progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad



integrare i cicli produttivi, in luogo dei cicli industriali, con tecnologie a basse emissioni. La modifica non comporta oneri aggiuntivi né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Emendamento 64.5

La proposta prevede che i programmi di investimento sostenuti dalla garanzia di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 160/2019 possono essere realizzati, nell'ambito del partenariato pubblico-privato, anche con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 64.0.26 testo 3 Identici 64.0.27 t2, 64.0.28 t2, 64.0.29 t2, 64.0.30 t2

La disposizione prevede, ai **commi da 1 a 3**, che i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunichino all'INAIL entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica. L'INAIL viene altresì chiamata a definire la procedura operativa per le verifiche di integrità dei serbatoi.

Il **comma 4** dispone che con proprio decreto il MIT individui le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali per i quali viene prevista la disapplicazione delle prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78 del codice della strada in caso di scadenza dei termini per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli ad alimentazione GPL.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che l'Inail opera con le risorse a disposizione, utilizzando processi e procedure informatiche già in essere in logiche di manutenzione evolutiva, e che la tariffa per l'utilizzo su base volontaria della metodica di verifica d'integrità basata sul metodo di Emissione Acustica (EA) è a carico dei proprietari.

Emendamento 64.0.51 TESTO 2 e 64.0.52

La disposizione prevede una clausola di salvaguardia delle autonomie, disponendo che le disposizioni del decreto legge oggetto di conversione e della relativa legge di conversione, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

EM

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato
[Firma]

4 SET. 2020

La relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione delle seguenti disposizioni per le quali si chiede, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo stralcio o di apportare le modifiche necessarie ai fini dell'ulteriore corso.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA/CONTRARIETA A NORME DI CONTABILITA'

Emendamento 10.62 testo Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3)



L'emendamento introduce una clausola in base alla quale gli interventi di ricostruzione vengono esonerati da qualsiasi obbligo di acquisire "speciali autorizzazioni". Tale esclusione potrebbe, quindi, essere potenzialmente idonea a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in termini di minor gettito, riferito ai pagamenti connessi al rilascio dei predetti titoli abilitativi. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 43.43 la proposta è contraria alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) in quanto consente la gestione di risorse pubbliche fuori bilancio in mancanza dei necessari presupposti. La stessa comporta inoltre effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno di cassa e quindi sul debito, nonché sul deficit in considerazione dei maggiori interessi passivi da corrispondere. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 43.0.7 TESTO 4 - Art. 43-quater

Con il **comma 2** la disposizione amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 515 e 516 della legge 160 del 2020 volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. La disposizione non appare ben formulata

Al riguardo, l'INPS ha un onere aggiuntivo derivante dalla modifica, pari a **2,1 milione di euro per l'anno 2021 privi di copertura finanziaria e pertanto si esprime PARERE CONTRARIO e se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 55.8 Testo 2

La proposta prevede che agli enti gestori di aree protette non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 590, limitatamente al secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Tali disposizioni hanno la finalità di semplificare il complesso prescrittivo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici, sostituendo i vincoli fissati dalle norme disapplicate dal comma 590, primo periodo, riguardanti singole voci di spesa, con un tetto unico sulla macro-categoria "*spesa per acquisto di beni e servizi*", con ciò altresì garantendo flessibilità gestionale agli enti medesimi.

Ciò posto, la prevista disapplicazione per gli enti gestori delle aree protette delle norme recate dall'articolo 1, commi 591, 592 e 593, della legge n. 160/2019, mantenendo salva, al contempo, l'applicazione del comma 590, primo periodo, oltre a contrastare con le suindicate finalità di semplificazione, produce come effetto la sottrazione degli enti in parola sia ai precedenti tetti di spesa (che il comma 590, primo periodo, ha disapplicato) che al nuovo limite di spesa fissato dalle anzidette disposizioni, facendo venir meno, in sostanza, qualsiasi forma di limitazione alla crescita della spesa per consumi intermedi.

Inoltre, l'emendamento prevede anche la disapplicazione dell'articolo 1, comma 590, secondo periodo, della legge n. 160/2019 secondo cui "*Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di personale*". La conseguenza di tale disposizione è che gli enti gestori delle aree protette sarebbero sottratti anche alle norme vincolistiche in materia di personale, comportando effetti di dilatazione della spesa pubblica ed effetti emulativi da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.

Emendamento 56.91 (56.90, 56.92, 56.93)

Al riguardo, il MIPAAF ha rappresentato che l'ulteriore corso della proposta, innalzando la concentrazione consentita di nitrati contenuti negli affluenti zootecnici, contrasterebbe con gli obiettivi della cosiddetta "Direttiva Nitrati", tesa alla riduzione dell'inquinamento delle falde acquifere da parte dei nitrati.



Premettendo che è già in corso una procedura d'infrazione relativa all'eccesso di nitrati di origine agricola e zootecnica, si rappresenta che il predetto contrasto aggraverebbe la posizione dello Stato italiano e lo esporrebbe al rischio di una probabile condanna e al pagamento di sanzioni, con evidenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA

Emendamento 11.9

La relazione tecnico-finanziaria non fornisce elementi idonei a confermare l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica connessi all'estensione della possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato (credito d'imposta), anche alla luce dei tiraggi relativi ai finanziamenti (mutui) già contratti. Si chiede quindi lo stralcio dei **commi 3-ter e al comma 3-quater, lettera a).**

Emendamento 19.0.76 La proposta emendativa ha impatto sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari ed è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In assenza di relazione tecnica che dimostri che dalla proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri in assenza della quale **se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 43.0.7 TESTO 4 - Art. 43-quater (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

comma 1, si segnala che l'art. 1 della legge n. 250/1958, risulta abrogato per effetto dell'art. 1, comma 1, d.leg.vo 01.12.2009, n. 179 (c.d. taglia leggi). Il citato art. riconosceva ai lavoratori marittimi il beneficio del trattamento degli assegni familiari e dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

L'emendamento sembra pertanto voler reintrodurre nell'ordinamento la disposizione abrogata e non è chiara negli effetti giuridici e finanziari.

La stessa **relazione tecnica** del Ministero del lavoro e dell'INPS ha segnalato la difficoltà di valutare la portata della disposizione e conseguentemente a procedere ad una valutazione degli effetti finanziari. **Pertanto, considerato che non è possibile verificare l'assenza di effetti finanziari negativi privi di copertura finanziaria si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 50.0.17 t1, comma 1 e 50.0.17 t2

La proposta prevede che nell'allegato II (Opere da sottoporre a VIA e partecipazione dei cittadini) del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 siano ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150kV e con tracciato superiore a 15km.

Al riguardo, si evidenzia che le modifiche sembrano comportare un rilevante aumento dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, generando un incremento di attività in capo al MATTM.

La RT pervenuta dal MATTM si limita a fornire una generica assicurazione sulla circostanza che le attività aggiuntive saranno svolte risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Ciò posto, si rappresenta la necessità di acquisire una integrazione della relazione tecnico finanziaria con elementi di stima dell'incremento di attività che può derivare dalla proposta e dimostrazione analitica della possibilità per il Ministero dell'Ambiente, di farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In assenza di tale integrazione si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio.

Emendamento 53.2 testo 4

La proposta emendativa prevede che per gli enti risultanti in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si segnala preliminarmente che la proposta appare mal formulata, non essendo chiaro a quali vincoli di spesa si faccia riferimento. Nel caso in cui la proposta fosse finalizzata ad autorizzare l'utilizzo, da parte degli enti in disavanzo e degli enti in dissesto, di quote del risultato di amministrazione in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si esprime parere contrario.

Al riguardo, si rappresenta che, per fronteggiare le spese in questione, gli enti hanno la necessità di ricevere risorse reali mentre la proposta autorizza gli enti in disavanzo a finanziare spese con risorse non effettivamente disponibili, che non saranno in grado di pagare, con gravi danni per il sistema economico che risulta danneggiato dai ritardi di pagamento e dalle inadempienze delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, ampliando la capacità di spesa degli enti, la norma determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 62.0.1 - articolo 62-bis

Si fa presente che il MISE, nel ribadire una contrarietà di merito sull'emendamento, ha comunicato quanto segue: "Non si dispone peraltro di elementi e la norma non è quantificabile per oneri che risalgono nel tempo".

Alla luce di quanto sopra, in assenza di una relazione tecnica che consenta di verificare gli effetti finanziari della disposizione, si esprime **parere contrario in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificabili e se ne chiede lo stralcio.**

RIFORMULAZIONI

Emendamenti 7.7 t2 e 62.0.5 testo 3

Con riferimento ai due emendamenti approvati con copertura FEI per complessivi euro 4 ml per l'anno 2020 e 5 ml a decorrere dal 2021, si segnala che il FEI per l'anno 2021 presenta al netto del DL 104 una disponibilità di soli euro 3.567.713; conseguentemente i due emendamenti sono complessivamente privi di copertura finanziaria per circa 1.433.000 euro per l'anno 2021.

Inoltre, si rileva che:

- nell'**emendamento 7.7 testo 2** nel testo del comma 1 le annualità della dotazione del fondo non risultano allineate con quelle della copertura finanziaria in quanto non è previsto onere per l'anno 2021 e anche la RT del MIT è allineata in tal senso.
- all'**emendamento 62.0.5 testo 3**, l'emendamento nell'attuale formulazione potrebbe determinare uno slittamento delle entrate previste per l'anno 2020, considerato che il valore della produzione, su cui parametrare il canone dovuto, è un dato che si rende disponibile nell'anno successivo a quello di realizzazione. Appare quindi necessario precisare che il valore della produzione cui fare riferimento ai fini del calcolo del canone è quello dell'anno precedente, in coerenza con i dati utilizzati dal MISE ai fini della stima dell'onere della proposta.



Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'ulteriore corso si riportano di seguito le modifiche alle disposizioni in questione volte a superare le criticità evidenziate:

Emendamento 7.7 testo 2

sostituire il comma 7 ter con il seguente:

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ~~2021~~, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Emendamento 62.0.5 testo 3- Art. 62-quater. (Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione ~~annuale~~ da esse ottenuta nell'anno precedente."

Emendamento 8.69 (testo 2)

Tenuto conto che la proposta potrebbe determinare un maggior fabbisogno di risorse umane con nuovi o maggiori oneri a carico degli enti non quantificati e privi di copertura, ai fini dell'ulteriore corso è necessario inserire una clausola di salvaguardia finanziaria che preveda che le attività previste siano svolte con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili senza determinare maggiori oneri.

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

Emendamento 19.15

La proposta emendativa prevede che l'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 si interpreta nel senso che ai professori e ricercatori a tempo pieno sia consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionale in favore di privati, enti pubblici o per finalità di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente che la disposizione appare inconciliabile con i principi individuati dalla legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle università e di reclutamento del personale docente per il quale è previsto un apposito regime per coloro i quali svolgano attività a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché con le regole generali in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi e incarichi.

Ciò premesso si segnala che la proposta emendativa, con specifico riferimento all'attività presso gli enti pubblici e per finalità di giustizia, si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 23-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in materia di limiti retributivi per i pubblici dipendenti, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico. La disposizione, facendo venir meno il contributo delle risorse in esubero rispetto al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011 a beneficio dei saldi di finanza pubblica determina oneri privi di copertura.



Ai fini dell'ulteriore corso è necessario che le parole “, *indipendentemente dalla retribuzione*” siano sostituite con le seguenti: “*fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*”.

Emendamento 37.1 TESTO 2

Alla luce di quanto comunicato anche dal Ministero dello sviluppo economico, occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore, come comma aggiuntivo all'articolo 37.

“2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Emendamento 39.0.39

L'emendamento è volto a modificare le modalità di attuazione del Fondo Blockchain, sostituendo il regolamento adottato con DPR di concerto con il MEF con un DM MISE e prevedendo direttamente in norma l'avvalimento di Infratel. Nella RT del MISE la motivazione adotta è nella difficoltà di attuazione della disposizione di cui al comma 226 legge 145/2018.

Al riguardo, per quanto di stretta competenza, si fa presente che la norma non indica a valere su quali risorse avverrebbe l'avvalimento della società Infratel e **comporta oneri privi di copertura finanziaria**. Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso è necessario indicare a valere su quali risorse avverrebbe tale avvalimento e in che misura anche in considerazione di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 226 che si intende emendare.

Si ritiene inoltre non assentibile l'eliminazione del concerto del MEF, in quanto il provvedimento attuativo deve definire anche profili strettamente contabili relativi alle modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione di eventuali contributi volontari di privati (quinto e sesto periodo del comma 226). Si segnala poi che l'emendamento è mal formulato in quanto sostituisce il secondo periodo del comma 226, relativo alle finalità del Fondo anziché il terzo periodo relativo alle modalità di attuazione. Nell'attuale formulazione, quindi, l'emendamento non può avere corso in quanto il comma 226 diventerebbe non intellegibile.

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito una riformulazione assentibile dell'emendamento:

«Art. 39-bis. (Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il **terzo periodo** è sostituito dal seguente:

“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un assetto organizzato che consenta Fondo l'uso efficiente sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma.”».

Con l'occasione, si segnala altresì che andrebbe valutato un coordinamento formale con il sesto periodo del comma 226 che definisce il provvedimento attuativo espressamente come regolamento.



Emendamento 40.0.14

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario aggiungere, in fine, il seguente comma aggiuntivo all'articolo 40-bis:
"2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Emendamento 43.0.98.

Si propone una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 nei termini che seguono:

"3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Emendamento 48.20 testo 2 (cold ironing)

L'emendamento prevede che non si applicano gli oneri generali di sistema alle tariffe per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di specifici impianti elettrici. Al riguardo, si ribadisce che la disposizione nell'attuale formulazione non può avere corso in quanto, a fronte dell'esenzione degli oneri generali di sistema, non chiarisce espressamente che eventuali meccanismi compensativi vengano operati nell'ambito della bolletta elettrica. In tale senso, la proposta è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Ai fini dell'ulteriore corso è quindi necessario aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica."

Emendamento 62.0.2. Art. 62-ter. (Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

La proposta emendativa prevede che Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 e che svolga le attività mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM"), o di un suo ramo di azienda dedicato alle relative attività, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale.

La proposta emendativa dispone altresì che Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito.

Al riguardo, preliminarmente si segnala che Acquirente Unico S.p.A. allo stato, nonostante vi siano dei contenziosi in essere, è ancora inserita nella lista S13 delle pubbliche amministrazioni. Alla luce di quanto sopra, con l'acquisizione la società SFB verrebbe anch'essa attratta nell'ambito del perimetro della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, in relazione a tale ultimo aspetto, al fine della tutela della finanza pubblica, sarebbe opportuno che la norma – anziché prevedere un valore di acquisizione determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale – preveda che tale valore di acquisizione sia determinato mediante una perizia giurata di stima, la quale individuerà il metodo di stima più consono per pervenire alla quantificazione del capitale economico e per la conseguente individuazione del più probabile valore di tale acquisizione, nonché che sia oggettivamente tutelante per la finanza pubblica.

Inoltre, ancorché gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145, la possibilità di Acquirente Unico di emettere obbligazioni, comporta **effetti negativi sul debito**. Inoltre, le spese effettuate a valere sul ricavato delle emissioni obbligazionarie avranno **effetti non quantificati e non coperti sul fabbisogno** e, ove relative a operazioni non finanziarie (si parla delle attività dei primi tre anni), **anche sull'indebitamento netto**. La spesa coperta con i contributi dovrebbe infatti essere quella relativa al rimborso delle obbligazioni.



In ogni caso, considerato che i costi per l'acquisizione saranno coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 145/1990 e che Acquirente unico S.p.A. è in ogni caso una società a totale partecipazione pubblica (di secondo livello), si ritiene che la relazione tecnica debba fornire i dati, quanto meno in forma sintetica, degli elementi dell'attivo e del passivo della società acquistata, compresi diritti, obblighi, impegni e passività.

In conclusione, ai fini dell'ulteriore corso è necessario apportare le **seguenti modifiche al comma 3 ed al comma 4** che tengano conto di una riformulazione proposta dal MISE per le vie brevi per la determinazione del valore di acquisto della società e per quanto riguarda le modalità finanziarie dell'acquisizione rimette tutto al decreto di cui al **comma 4**, prevedendo quindi il necessario concerto del MEF.

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo ~~comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.~~

b) al comma 4, dopo le parole "sviluppo economico", inserire le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"

Emendamento 49.0.22 Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

La disposizione interviene in materia di restituzione del documento di circolazione originale in caso di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo.

Al riguardo la RT predisposta dal MIT precisa che la richiesta "determinerebbe oneri amministrativi a carico dell'Amministrazione (MIT) che dovrà provvedere ai conseguenti aggiornamenti, per il cui contributo servirebbe a coprire i predetti oneri". Ciò stante, al fine dell'ulteriore corso della disposizione in esame, la stessa deve essere modificata nei termini che seguono, al fine di correlare il contributo agli oneri amministrativi sopportati dall'Amministrazione per l'espletamento dell'attività richiesta.

All'articolo 49 bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ~~I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.~~





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO X

4 SET. 2020

Roma,

Prot. uscita nr. 181708 / 2020

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

e,p.c.

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 1883 – Disegno di legge di conversione del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Maxi emendamento

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel segnalare che in allegato (all.1) alla presente nota sono riportate osservazioni e riformulazioni di carattere formale, comunque non ostative alla bollinatura, si restituisce il testo del maxi emendamento bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata **con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione** di seguito riportate.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA/CONTRARIETA A NORME DI CONTABILITA'

Emendamento 10.62 testo Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3)

L'emendamento introduce una clausola in base alla quale gli interventi di ricostruzione vengono esonerati da qualsiasi obbligo di acquisire "speciali autorizzazioni". Tale esclusione potrebbe, quindi, essere potenzialmente idonea a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in termini di minor gettito, riferito ai pagamenti connessi al rilascio dei predetti titoli abilitativi. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 43.43 la proposta è contraria alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) in quanto consente la gestione di risorse pubbliche fuori bilancio in mancanza dei necessari presupposti. La stessa comporta inoltre effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno di cassa e quindi sul debito, nonché sul deficit in considerazione dei maggiori interessi passivi da corrispondere. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 43.0.7 TESTO 4 - Art. 43-quater

Con il **comma 2** la disposizione amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 515 e 516 della legge 160 del 2020 volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. La disposizione non appare ben formulata

Al riguardo, l'INPS ha un onere aggiuntivo derivante dalla modifica, pari a **2,1 milione di euro per l'anno 2021 privi di copertura finanziaria e pertanto si esprime PARERE CONTRARIO e se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 55.8 Testo 2

La proposta prevede che agli enti gestori di aree protette non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 590, limitatamente al secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Tali disposizioni hanno la finalità di semplificare il complesso prescrittivo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici, sostituendo i vincoli fissati dalle norme disapplicate dal comma 590, primo periodo, riguardanti singole voci di spesa, con un tetto unico sulla macro-categoria "*spesa per acquisto di beni e servizi*", con ciò altresì garantendo flessibilità gestionale agli enti medesimi.

Ciò posto, la prevista disapplicazione per gli enti gestori delle aree protette delle norme recate dall'articolo 1, commi 591, 592 e 593, della legge n. 160/2019, mantenendo salva, al contempo, l'applicazione del comma 590, primo periodo, oltre a contrastare con le suindicate finalità di semplificazione, produce come effetto la sottrazione degli enti in parola sia ai precedenti tetti di spesa (che il comma 590, primo periodo, ha disapplicato) che al nuovo limite di spesa fissato dalle anzidette disposizioni, facendo venir meno, in sostanza, qualsiasi forma di limitazione alla crescita della spesa per consumi intermedi.

Inoltre, l'emendamento prevede anche la disapplicazione dell'articolo 1, comma 590, secondo periodo, della legge n. 160/2019 secondo cui "*Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di personale*". La conseguenza di tale disposizione è che gli enti gestori delle aree protette sarebbero sottratti anche alle norme vincolistiche in materia di personale, comportando effetti di dilatazione della spesa pubblica ed effetti emulativi da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.

Emendamento 56.91 (56.90, 56.92, 56.93)

Al riguardo, il MIPAAF ha rappresentato che l'ulteriore corso della proposta, innalzando la concentrazione consentita di nitrati contenuti negli affluenti zootecnici, contrasterebbe con gli obiettivi della cosiddetta "Direttiva Nitrati", tesa alla riduzione dell'inquinamento delle falde acquifere da parte dei nitrati.

Premettendo che è già in corso una procedura d'infrazione relativa all'eccesso di nitrati di origine agricola e zootecnica, si rappresenta che il predetto contrasto aggraverebbe la posizione dello Stato italiano e lo

esporrebbe al rischio di una probabile condanna e al pagamento di sanzioni, con evidenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA

Emendamento 11.9

La relazione tecnico-finanziaria non fornisce elementi idonei a confermare l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica connessi all'estensione della possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato (credito d'imposta), anche alla luce dei tiraggi relativi ai finanziamenti (mutui) già contratti. Si chiede quindi lo stralcio dei **commi 3-ter e al comma 3-quater, lettera a).**

Emendamento 19.0.76 La proposta emendativa ha impatto sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari ed è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In assenza di relazione tecnica che dimostri che dalla proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri in assenza della quale **se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 43.0.7 TESTO 4 - Art. 43-quater (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

comma 1, si segnala che l'art. 1 della legge n. 250/1958, risulta abrogato per effetto dell'art. 1, comma 1, d.leg.vo 01.12.2009, n. 179 (c.d. taglia leggi). Il citato art. riconosceva ai lavoratori marittimi il beneficio del trattamento degli assegni familiari e dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

L'emendamento sembra pertanto voler reintrodurre nell'ordinamento la disposizione abrogata e non è chiara negli effetti giuridici e finanziari.

La stessa **relazione tecnica** del Ministero del lavoro e dell'INPS ha segnalato la difficoltà di valutare la portata della disposizione e conseguentemente a procedere ad una valutazione degli effetti finanziari. **Pertanto, considerato che non è possibile verificare l'assenza di effetti finanziari negativi privi di copertura finanziaria si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 50.0.17 t1, comma 1 e 50.0.17 t2

La proposta prevede che nell'allegato II (Opere da sottoporre a VIA e partecipazione dei cittadini) del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 siano ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150kV e con tracciato superiore a 15km.

Al riguardo, si evidenzia che le modifiche sembrano comportare un rilevante aumento dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, generando un incremento di attività in capo al MATTM.

La RT pervenuta dal MATTM si limita a fornire una generica assicurazione sulla circostanza che le attività aggiuntive saranno svolte risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò posto, si rappresenta la necessità di acquisire una integrazione della relazione tecnico finanziaria con elementi di stima dell'incremento di attività che può derivare dalla proposta e dimostrazione analitica della possibilità per il Ministero dell'Ambiente, di farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In assenza di tale integrazione si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio.

Emendamento 53.2 testo 4

La proposta emendativa prevede che per gli enti risultanti in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si segnala preliminarmente che la proposta appare mal formulata, non essendo chiaro a quali vincoli di spesa si faccia riferimento. Nel caso in cui la proposta fosse finalizzata ad autorizzare l'utilizzo, da parte degli enti in disavanzo e degli enti in dissesto, di quote del risultato di amministrazione in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si esprime parere contrario.

Al riguardo, si rappresenta che, per fronteggiare le spese in questione, gli enti hanno la necessità di ricevere risorse reali mentre la proposta autorizza gli enti in disavanzo a finanziare spese con risorse non effettivamente disponibili, che non saranno in grado di pagare, con gravi danni per il sistema economico che risulta danneggiato dai ritardi di pagamento e dalle inadempienze delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, ampliando la capacità di spesa degli enti, la norma determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 62.0.1 - articolo 62-bis

Si fa presente che il MISE, nel ribadire una contrarietà di merito sull'emendamento, ha comunicato quanto segue: **“Non si dispone peraltro di elementi e la norma non è quantificabile per oneri che risalgono nel tempo”**.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di una relazione tecnica che consenta di verificare gli effetti finanziari della disposizione, si esprime **parere contrario in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificabili e se ne chiede lo stralcio.**

RIFORMULAZIONI

Emendamenti 7.7 t2 e 62.0.5 testo 3

Con riferimento ai due emendamenti approvati con copertura FEI per complessivi euro 4 ml per l'anno 2020 e 5 ml a decorrere dal 2021, si segnala che il FEI **per l'anno 2021** presenta al netto del DL 104 una disponibilità di soli euro 3.567.713; conseguentemente i due emendamenti sono complessivamente privi di copertura finanziaria per circa 1.433.000 euro per l'anno 2021.

Inoltre, si rileva che:

- nell'**emendamento 7.7 testo 2** nel testo del comma 1 le annualità della dotazione del fondo non risultano allineate con quelle della copertura finanziaria in quanto non è previsto onere per l'anno 2021 e anche la RT del MIT è allineata in tal senso.
- **all'emendamento 62.0.5 testo 3**, l'emendamento nell'attuale formulazione potrebbe determinare uno slittamento delle entrate previste per l'anno 2020, considerato che il valore della produzione, su cui parametrare il canone dovuto, è un dato che si rende disponibile nell'anno successivo a quello di realizzazione. Appare quindi necessario precisare che il valore della produzione cui fare riferimento

ai fini del calcolo del canone è quello dell'anno precedente, in coerenza con i dati utilizzati dal MISE ai fini della stima dell'onere della proposta.

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'ulteriore corso si riportano di seguito le modifiche alle disposizioni in questione volte a superare le criticità evidenziate:

Emendamento 7.7 testo 2

sostituire il comma 7 ter con il seguente:

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ~~2021~~, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Emendamento 62.0.5 testo 3- Art. 62-quater. (Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione ~~annuale~~ da esse ottenuta nell'anno precedente."

Emendamento 8.69 (testo 2)

Tenuto conto che la proposta potrebbe determinare un maggior fabbisogno di risorse umane con nuovi o maggiori oneri a carico degli enti non quantificati e privi di copertura, ai fini dell'ulteriore corso è necessario inserire una clausola di salvaguardia finanziaria che preveda che le attività previste siano svolte con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili senza determinare maggiori oneri.

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

Emendamento 19.15

La proposta emendativa prevede che l'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 si interpreta nel senso che ai professori e ricercatori a tempo pieno sia consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionale in favore di privati, enti pubblici o per finalità di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente che la disposizione appare inconciliabile con i principi individuati dalla legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle università e di reclutamento del personale docente per il quale è previsto un apposito regime per coloro i quali svolgano attività a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché con le regole generali in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi e incarichi.

Ciò premesso si segnala che la proposta emendativa, con specifico riferimento all'attività presso gli enti pubblici e per finalità di giustizia, si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 23-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in materia di limiti retributivi per i pubblici dipendenti, ivi

incluso il personale in regime di diritto pubblico. La disposizione, facendo venir meno il contributo delle risorse in esubero rispetto al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011 a beneficio dei saldi di finanza pubblica determina oneri privi di copertura.

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario che le parole “, *indipendentemente dalla retribuzione*” siano sostituite con le seguenti: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201”.

Emendamento 37.1 TESTO 2

Alla luce di quanto comunicato anche dal Ministero dello sviluppo economico, occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore, come comma aggiuntivo all'articolo 37.

“2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Emendamento 39.0.39

L'emendamento è volto a modificare le modalità di attuazione del Fondo Blockchain, sostituendo il regolamento adottato con DPR di concerto con il MEF con un DM MISE e prevedendo direttamente in norma l'avvalimento di Infratel. Nella RT del MISE la motivazione adotta è nella difficoltà di attuazione della disposizione di cui al comma 226 legge 145/2018.

Al riguardo, per quanto di stretta competenza, si fa presente che la norma non indica a valere su quali risorse avverrebbe l'avvalimento della società Infratel e comporta oneri privi di copertura finanziaria. Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso è necessario indicare a valere su quali risorse avverrebbe tale avvalimento e in che misura anche in considerazione di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 226 che si intende emendare.

Si ritiene inoltre non assentibile l'eliminazione del concerto del MEF, in quanto il provvedimento attuativo deve definire anche profili strettamente contabili relativi alle modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione di eventuali contributi volontari di privati (quinto e sesto periodo del comma 226). Si segnala poi che l'emendamento è mal formulato in quanto sostituisce il secondo periodo del comma 226, relativo alle finalità del Fondo anziché il terzo periodo relativo alle modalità di attuazione. Nell'attuale formulazione, quindi, l'emendamento non può avere corso in quanto il comma 226 diventerebbe non intellegibile.

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito una riformulazione assentibile dell'emendamento:

«Art. 39-bis. (Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il **terzo periodo** è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un assetto organizzato che consenta Fondo l'uso efficiente sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma."».

Con l'occasione, si segnala altresì che andrebbe valutato un coordinamento formale con il sesto periodo del comma 226 che definisce il provvedimento attuativo espressamente come regolamento.

Emendamento 40.0.14

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario aggiungere, in fine, il seguente comma aggiuntivo all'articolo 40-bis:
"2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Emendamento 43.0.98.

Si propone una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 nei termini che seguono:

"3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Emendamento 48.20 testo 2 (cold ironing)

L'emendamento prevede che non si applicano gli oneri generali di sistema alle tariffe per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di specifici impianti elettrici. Al riguardo, si ribadisce che la disposizione nell'attuale formulazione non può avere corso in quanto, a fronte dell'esenzione degli oneri generali di sistema, non chiarisce espressamente che eventuali meccanismi compensativi vengano operati nell'ambito della bolletta elettrica. In tale senso, la proposta è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Ai fini dell'ulteriore corso è quindi necessario aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica."

Emendamento 62.0.2. Art. 62-ter. (Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

La proposta emendativa prevede che Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 e che svolge le attività mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombe Metano S.p.A. ("SFBM"), o di un suo ramo di azienda dedicato alle relative attività, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale.

La proposta emendativa dispone altresì che Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito.

Al riguardo, preliminarmente si segnala che Acquirente Unico S.p.A. allo stato, nonostante vi siano dei contenziosi in essere, è ancora inserita nella lista S13 delle pubbliche amministrazioni. Alla luce di quanto sopra, con l'acquisizione la società SFB verrebbe anch'essa attratta nell'ambito del perimetro della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, in relazione a tale ultimo aspetto, al fine della tutela della finanza pubblica, sarebbe opportuno che la norma – anziché prevedere un valore di acquisizione determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale – preveda che tale valore di acquisizione sia determinato mediante una perizia giurata di stima, la quale individuerà il metodo di stima più consono per pervenire alla quantificazione del capitale economico e per la conseguente individuazione del più probabile valore di tale acquisizione, nonché che sia oggettivamente tutelante per la finanza pubblica.

Inoltre, ancorché gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145, la possibilità di Acquirente Unico di emettere obbligazioni, comporta **effetti negativi sul debito**. Inoltre, le spese effettuate a valere sul ricavato delle emissioni obbligazionarie avranno **effetti non quantificati e non coperti sul fabbisogno e**,

ove relative a operazioni non finanziarie (si parla delle attività dei primi tre anni), **anche sull'indebitamento netto**. La spesa coperta con i contributi dovrebbe infatti essere quella relativa al rimborso delle obbligazioni.

In ogni caso, considerato che i costi per l'acquisizione saranno coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 145/1990 e che Acquirente unico S.p.A. è in ogni caso una società a totale partecipazione pubblica (di secondo livello), si ritiene che la relazione tecnica debba fornire i dati, quanto meno in forma sintetica, degli elementi dell'attivo e del passivo della società acquistata, compresi diritti, obblighi, impegni e passività.

In conclusione, ai fini dell'ulteriore corso è necessario apportare le **seguenti modifiche al comma 3 ed al comma 4** che tengano conto di una riformulazione proposta dal MISE per le vie brevi per la determinazione del valore di acquisto della società e per quanto riguarda le modalità finanziarie dell'acquisizione rimette tutto al decreto di cui al **comma 4**, prevedendo quindi il necessario concerto del MEF.

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombe Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo e comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.

b) al comma 4, dopo le parole "sviluppo economico", inserire le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"

Emendamento 49.0.22 Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)


La disposizione interviene in materia di restituzione del documento di circolazione originale in caso di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo.

Al riguardo la RT predisposta dal MIT precisa che la richiesta "determinerebbe oneri amministrativi a carico dell'Amministrazione (MIT) che dovrà provvedere ai conseguenti aggiornamenti, per il cui contributo servirebbe a coprire i predetti oneri". Ciò stante, al fine dell'ulteriore corso della disposizione in esame, la stessa deve essere modificata nei termini che seguono, al fine di correlare il contributo agli oneri amministrativi sopportati dall'Amministrazione per l'espletamento dell'attività richiesta.

All'articolo 49 bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ~~I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.~~

Il Ragioniere Generale dello Stato


OSSERVAZIONI

Emendamenti 19.44 (testo 2) e 19.45 (testo 2) in quanto, pur non comportando criticità finanziarie, introducono una tempistica che sembrerebbe impedire l'erogazione delle somme previste dall'articolo 25, comma 4-novies del DL 162/2019, convertito dalla legge 8/2020.

Pertanto andrebbe valutata la seguente formulazione alternativa:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, dopo le parole: "con legge regionale" sono inserite le seguenti " , adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ".>>.

Emendamento 40.4 testo 3- Articolo 40, comma 12-bis

Il differimento dei tempi di definizione della riforma del sistema camerale di cui al d.lgs. n. 219/2016 piuttosto che una accelerazione degli stessi così come indicato nella RT può determinare la riduzione dei risparmi attesi dalla riforma del sistema camerale di cui al d.lgs. n. 219/2016, per quanto verificabili solo a consuntivo. In merito, va considerato, peraltro, che le economie di spesa che verrebbero meno per gli enti interessati risultano funzionali al perseguimento dell'equilibrio finanziario degli stessi, influenzato fortemente dagli effetti derivanti dalla riduzione delle entrate da diritto annuale.

Emendamento 19.33 testo 5

La proposta, consentendo agli ufficiali medici di svolgere, in aggiunta ai compiti relativi al proprio ordinamento anche le attività di medicina generale che ordinariamente derivano da un rapporto di natura convenzionale tra il medico e il SSN non appare compatibile con lo status del personale in questione.

La norma risulta del tutto asistemica all'interno del complessivo quadro ordinamentale relativo al personale medico delle varie amministrazioni pubbliche, in primis quello relativo ai medici del Servizio sanitario nazionale. Per quest'ultima categoria, infatti, anche al fine di evitare conflitti di interessi, è espressamente stabilito che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il medesimo SSN (articolo 4, comma 7, della legge 412 del 1991).

Sul punto si ricorda che, proprio al fine di garantire la separazione tra rapporto convenzionale e rapporto di dipendenza nel SSN gli ex medici condotti, furono, a seguito dell'istituzione delle ex unità sanitarie locali, regolamentati come categoria ed esaurimento e che con riferimento al rapporto convenzionale vigono specifiche incompatibilità e limitazioni e rispetto ad altre attività mediche alla titolarità di qualsiasi rapporto dipendente pubblico o privato

Analogamente non risulta che, ad esempio, i medici degli enti pubblici non economici possano svolgere attività di medicina generale.

In tale contesto sarebbero inevitabili malcontenti e richieste emulative che rischiano di scardinare il quadro ordinamentale vigente compromettendone la funzionalità complessiva.

